



ASSOLOMBARDA

L'evoluzione della legislazione UE sulla sostenibilità ambientale

**IL RUOLO DEI SISTEMI DI GESTIONE
QUALE STRUMENTO DI GOVERNANCE**

Ringraziamenti

Ringraziamenti

Il documento voluto e promosso dal Vice Presidente vicario con delega alla Transizione ecologica Alberto Dossi, è il frutto dell'attività del Gruppo di Lavoro Sostenibilità Ambientale di Assolombarda* composto da:

- ✓ A2A S.p.A. – Michele Mincuzzi e Valerio Cignoni;
- ✓ Alitec S.r.l.– Barbara Ferroni;
- ✓ Azienda Agricola Allevi S.r.l. – Patrizia Merlini;
- ✓ Auxologico IRCCS – Silvia Valcarossa;
- ✓ Ambiente S.p.A. – David Giraldi;
- ✓ Bracco S.p.A. – Gianni Abbruzzese;
- ✓ Certiquality S.r.l. - Claudia Gistri;
- ✓ CIAL – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio – Luca Laguzzi;
- ✓ ERM Italia S.p.A. – Vincenzo Ursino;
- ✓ Igeam S.r.l. – Silvia Monari;
- ✓ Ernst & Young S.p.A. – Rossella Zunino e Francesco Pozzoni;
- ✓ Hilti Italia S.p.A. – Silvio Fasser;
- ✓ Indena S.p.A. – Luca Loreto e Lorenzo Palvarini;
- ✓ Obrist Italia S.r.l. – Giuseppe Rame;
- ✓ Pozzoli S.p.A. – Davide Biancorosso;
- ✓ Snam S.p.A. - Domenico Lardo;
- ✓ Siemens S.p.A. – Davide Rossi;
- ✓ STMicroelectronics S.r.l. – Monica Bianchi e Ivonne Bertoncini.

L'elaborazione dei contenuti è stata curata dal Prof. Fabio Iraldo (Scuola Superiore Sant'Anna e GREEN Università Bocconi) e da Ergo S.r.l. sotto la direzione del Dott. Michele Barberio. La redazione del documento è stata curata dall'Area Territorio e Ambiente di Assolombarda nelle persone di Emanuela Curtoni, Alfredo Parodi e Giuseppe Spina; quest'ultimo ha coordinato e seguito gli sviluppi dell'attività del Gruppo di Lavoro.

Indice

Indice

Prefazione	7
Introduzione	10
1. Il quadro delle recenti politiche UE sulla sostenibilità e le iniziative legislative chiave	14
1.1. le tendenze di fondo, i fattori di spinta e le implicazioni per le imprese	18
2. I Sistemi di Gestione Ambientale: strumento strategico per la governance della sostenibilità e della compliance globale	21
3. Come recepire i nuovi requisiti normativi europei facendo leva sui SGA: indicazioni strategiche ed approcci operativi	27
3.1 La Proposta di revisione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (Industrial Emissions Directive - IED)	29
3.1.1 Il ruolo dei SGA nel recepimento della proposta di revisione della direttiva IED	33
3.2 Le iniziative legislative EUROPEE in ambito di economia circolare	37
3.2.1 La proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili (Proposal for Ecodesign for Sustainable Products Regulation)	37
3.2.2 La proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Proposal of a Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR)	41
3.2.3 La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle Materie Prime Critiche europee (Proposal for a Regulation establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of Critical Raw Materials)	46
3.3 La Proposta di Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CSDDD)	56
3.3.1 Il ruolo dei SGA nel recepimento della proposta di direttiva sul c.d. dovere di diligenza (CSDDD)	61
3.4 La Proposta di Direttiva sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (Proposal for a Directive on substantiation and communication of explicit environmental claims)	68
3.4.1 Il ruolo dei SGA nel recepimento della proposta della c.d. Direttiva Green Claims	70
3.5 La Direttiva (UE) 2022/2464 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD)	75
3.5.1 Il ruolo dei SGA nel recepimento della CSRD	80
4. Ulteriori interventi normativi comunitari	86
Conclusioni	90
Allegato	93
Riferimenti normativi e bibliografici	95

Prefazione

Trasversali alle riconfigurazioni globali degli assetti geopolitici e delle relazioni economiche, emergono con crescente insistenza le sfide per la sostenibilità ambientale. Sfide che chiedono, a tutti i livelli decisionali, la definizione di politiche, approcci e metodi su molteplici fronti: dalla decarbonizzazione all'uso efficiente delle risorse, alla gestione dell'impatto delle filiere produttive, alla protezione degli ecosistemi globali, passando attraverso l'adozione di standard di rendicontazione e comunicazione societaria di natura non finanziaria.

In tale contesto, l'Unione europea si propone come leader nella lotta al cambiamento climatico e alla crisi ambientale attraverso la definizione di nuovi modelli di produzione e consumo sostenibile, con l'obiettivo ambizioso di trasformare profondamente l'economia continentale e renderla climaticamente neutra, circolare e più competitiva.

Assume, quindi, un ruolo centrale il corposo processo di regolamentazione e normazione attuato dalle istituzioni europee per dare compimento alle linee strategiche di intervento definite con il Green Deal ¹, la strategia europea per trasformare l'Unione in un'economia moderna, efficiente nell'utilizzo delle risorse e che mira, entro il 2050, a non generare emissioni nette di gas a effetto serra e a disaccoppiare la crescita economica dall'uso delle risorse.

Tra il 2020 e il 2023, tale processo ha portato alla presentazione e discussione da parte della Commissione europea di diverse proposte legislative, sia Direttive sia Regolamenti, che si propongono di modificare il quadro normativo comunitario per renderlo funzionale al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal e sostenere istituzioni, imprese e cittadini nelle complesse e ambiziose sfide poste dalla transizione ecologica.

Alla luce di questa forte evoluzione delle politiche per la sostenibilità, come Vice Presidente vicario alla Transizione ecologica ho ritenuto fondamentale intensificare l'attività dell'Associazione a supporto delle imprese, per aiutarle a comprendere i profondi cambiamenti che stanno interessando il sistema sociale ed economico e a orientarsi nel nuovo panorama designato dal legislatore europeo. Sono convinto, infatti, che la sostenibilità, se costruita e declinata al meglio, può rappresentare una leva strategica e un acceleratore di competitività per le nostre imprese e per il nostro sistema Paese.

Più nel concreto, il Gruppo di Lavoro Sostenibilità Ambientale, costituito nell'ambito della mia delega, ha quindi deciso di sviluppare e proporre alle imprese questo documento di "supporto alla navigazione" verso i nuovi orizzonti della sostenibilità ambientale tracciati dalle

¹ Comunicazione della commissione COM (2019) 640 final. "Il Green Deal europeo", 11 dicembre 2019.

istituzioni europee, indicando una possibile traiettoria gestionale ed operativa ai fini della compliance.

L'obiettivo principale del presente lavoro consiste nel valorizzare l'approccio sistemico alla gestione del rischio ambientale, proprio dei Sistemi di Gestione, i quali possono configurarsi pertanto come uno strumento di supporto alla conformità rispetto ai nuovi obblighi di produzione e consumo sostenibili, oltre che di trasparenza della comunicazione e rendicontazione verso gli stakeholders.

Il documento si rivolge a tutte le imprese, e soprattutto alle PMI: a quelle che dovranno rispettare gli obblighi normativi connessi alle nuove iniziative legislative europee, a quante intendono avviare un percorso di adeguamento volontario pur non essendo destinatarie di obblighi puntuali e anche a chi desidera muoversi in anticipo rispetto ai propri competitor su questi temi per farne un elemento distintivo.

Prima di chiudere, è doveroso da parte mia rivolgere un grazie alle collaboratrici e ai collaboratori di Assolombarda ed un sentito ringraziamento a tutte le imprese del Gruppo di Lavoro Sostenibilità Ambientale, che con estremo impegno e professionalità hanno reso possibile questo progetto.

Buona lettura.

Alberto Dossi
Vice Presidente vicario Assolombarda
Transizione ecologica

Introduzione

Introduzione

I cambiamenti nel contesto competitivo unitamente alle criticità di ordine ambientale (e sociale) che caratterizzano la nostra epoca spingono sempre più imprese a riorientare i propri modelli di business e a definire obiettivi ed azioni che tengano conto della gestione degli aspetti ambientali quale elemento centrale della governance aziendale e della creazione di valore.

La sostenibilità ambientale – e sempre di più anche quella di carattere sociale, ad essa strettamente connessa – rappresenta oggi in maniera crescente l'elemento distintivo delle strategie di innovazione delle imprese, con ricadute in termini di trasformazione dei processi produttivi, progettazione e gestione del ciclo di vita di prodotti e servizi, ripensamento delle catene di approvvigionamento, adeguamento degli assetti di governance e dei modelli organizzativi, attivazione e mantenimento di un dialogo costruttivo con tutti i portatori di interesse (dipendenti, clienti, fornitori, operatori del settore finanziario, comunità locali, istituzioni pubbliche, ecc.).

Nell'ottica della gestione d'impresa, i fattori di spinta verso l'integrazione della sostenibilità ambientale nelle strategie di crescita e innovazione sono da ricondurre essenzialmente alla gestione dei rischi e delle opportunità insite in un contesto globale caratterizzato da:

- fenomeni – quali cambiamento climatico con aumento della frequenza e intensità degli eventi climatici estremi, degradazione degli ecosistemi, scarsità di risorse naturali, ecc. – con impatti potenziali di notevole portata sulla sostenibilità finanziaria (aumento dei costi operativi, costi assicurativi, costi di approvvigionamento, ecc.), l'immagine aziendale e la continuità del business (preservazione degli asset aziendali, sicurezza degli approvvigionamenti, ecc.);
- attenzione delle imprese verso la soddisfazione delle aspettative dei portatori di interesse interni ed esterni in merito agli impegni e alle performance ambientali, con conseguenti impatti sulla reputazione e la preservazione del valore del brand aziendale, sulla capacità di intercettare i cambiamenti delle abitudini di acquisto e consumo, sull'accesso al mercato dei capitali;
- pressioni di carattere regolamentare da parte del legislatore europeo e nazionale, con la necessità di presidiare e gestire la compliance ed attivare i necessari processi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame periodico per il conseguimento e il mantenimento della conformità, per altro con sinergie funzionali alla realizzazione degli obiettivi di tutela dell'ambiente e di presa in carico delle aspettative dei portatori di interesse.

In quest’ottica, i Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) possono fungere da quadro di riferimento e costituire un efficace strumento strategico ed operativo per garantire, da un lato, la gestione della sostenibilità ambientale d’impresa e dei rischi ed opportunità ad essa connessi e, dall’altro, la gestione della compliance globale – rispetto alle evoluzioni del contesto normativo di riferimento e alle aspettative degli stakeholder – e del conseguente cambiamento organizzativo, di processo e di prodotto.

L’approccio sistemico e lo strumento della certificazione ambientale rappresentano la cornice di riferimento entro cui il Gruppo di Lavoro conduce approfondimenti tematici e sviluppa linee guida e strumenti a supporto delle politiche e strategie di sostenibilità ambientale delle imprese². L’attenzione del Gruppo di Lavoro è quindi naturalmente rivolta ai SGA, con particolare riferimento a quelli costituiti secondo lo standard di certificazione maggiormente riconosciuto e diffuso a livello internazionale, ossia la norma ISO 14001 nell’ultima versione del 2015³, e secondo il Regolamento europeo n. 1221/2009/CE EMAS (*Eco-Management and Audit Scheme*)⁴ il quale recepisce integralmente i requisiti della norma ISO.

Sulla base di tale orientamento, il Gruppo di Lavoro propone il presente documento di disamina e analisi delle principali proposte di nuove Direttive e Regolamenti avanzate dal legislatore europeo nell’ambito delle politiche per la sostenibilità ambientale del Green Deal UE presentando, per ognuna di esse, indicazioni di carattere gestionale ed operativo su come le imprese possano far leva sui SGA ai fini del recepimento dei nuovi obblighi e requisiti, già in vigore o in fase di definizione a livello unionale, dello scenario di produzione e consumo sostenibili, di comunicazione e rendicontazione di sostenibilità.

La selezione delle iniziative legislative europee considerate, presentate nel Capitolo 5, non mira ad essere esaustiva dei numerosi e variegati ambiti di intervento del legislatore UE ma intende fornire un quadro di analisi e supporto in merito agli atti normativi che:

- intercettano maggiormente le tendenze di fondo e gli approcci alla sostenibilità ambientale del quadro di policy UE (si veda paragrafo 3.1);

² Tra i lavori più significativi realizzati dal Gruppo di Lavoro, si ricordano le “Linee guida per l’identificazione, la valutazione e la gestione degli Aspetti Ambientali Indiretti” (2009), le “Linee guida per il Marketing e la Comunicazione Ambientale” (2011), “Il Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 ed EMAS nella prevenzione dei reati ambientali ex d. Lgs. n. 231/2001” (2013) e il documento “ISO 14001:2015 I Sistemi di Gestione Ambientale a un punto di svolta Le novità della norma e le linee guida per l’applicazione dei nuovi requisiti” (2015).

³ UNI EN ISO 14001:2015. Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso.

⁴ Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE. Gli Allegati I, II e III sono stati modificati con il Regolamento UE 1505/2017 e l’Allegato IV con il Regolamento 2026/2018.

- presentano le implicazioni più rilevanti per le imprese in termini di gestione della compliance ambientale e del cambiamento;
- sono in stato di discussione e approvazione più avanzato da parte delle istituzioni dell'Unione.

L'iniziativa del Gruppo di Lavoro muove, pertanto, dalla considerazione che la strada per la sostenibilità ambientale dell'economia europea sia stata tracciata dalle istituzioni comunitarie lungo direttrici chiaramente identificabili e non più prorogabili (si veda paragrafo 3.1) e che le imprese europee saranno inevitabilmente chiamate a tenerne conto nell'immediato futuro e man mano che l'iter legislativo delle già numerose proposte normative giungerà a compimento.



Il quadro delle recenti politiche UE sulla sostenibilità e le iniziative legislative chiave

Nel quadro internazionale dell'Accordo di Parigi e dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, la Commissione Europea ha identificato per il quinquennio 2019-2024 sei priorità strategiche, tra cui quella di un Green Deal europeo. Approvato nel 2020, è un pacchetto di iniziative volte al raggiungimento di tre obiettivi:

- nel 2050 l'economia dell'UE non generi più emissioni nette di gas a effetto serra;
- la sua crescita economica venga dissociata dall'uso delle risorse;
- nessuna persona e nessun luogo siano trascurati.

Il *Green New Deal* contempla otto aree di intervento:

1. **neutralità climatica:** l'UE ha fissato l'obiettivo di lungo periodo di neutralità climatica (entro il 2050) e l'obiettivo di medio-periodo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli del 1990 (entro il 2030). Con questo fine, l'UE vuole rafforzare ed estendere sistemi di carbon pricing (ossia la valorizzazione del costo ambientale e sociale delle emissioni) a tutto il mercato europeo. Dal momento che il cambiamento climatico può essere fronteggiato solo attraverso una riduzione delle emissioni a livello globale, al fine di evitare il rischio di una rilocalizzazione delle emissioni (sia attraverso il trasferimento della produzione al di fuori dell'UE sia attraverso la sostituzione di prodotti dell'UE con prodotti importati), verrà introdotto, per determinati settori, un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (*Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM*);
2. **energia rinnovabile:** al fine di raggiungere il target di neutralità climatica, la decarbonizzazione del sistema energetico europeo risulta di primaria importanza. Nello specifico, la transizione energetica europea prevede: (i) dare priorità all'efficienza energetica; (ii) produrre energia principalmente da fonti rinnovabili; (iii) garantire un approvvigionamento energetico dell'UE a prezzi accessibili; (iv) avere un mercato energetico europeo digitalizzato, completamente integrato e interconnesso;

3. **industria sostenibile**: la Commissione Europea guarda alla transizione sostenibile quale opportunità per una nuova rivoluzione industriale. In particolar modo, la nuova strategia industriale europea consta di due pilastri fondamentali: (i) la decarbonizzazione dei settori ad elevate emissioni, l'industria dell'acciaio, del cemento e dei prodotti chimici di base; (ii) l'abbandono del modello economico lineare verso il paradigma circolare di progettazione, trasformazione, utilizzo e eliminazione dei prodotti in grado di dissociare il valore economico dal consumo di risorse (**Proposta di Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e Proposta di Regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili**); (iii) l'aumento di produzione locale e la diversificazione dell'approvvigionamento di materie prime critiche, in particolare quelle alla base delle tecnologie pulite quali batterie, pannelli solari, magneti permanenti (**Proposta di Regolamento relativa alle Materie Prime Critiche europee**);
4. **costruzione edilizia e ristrutturazione**: in merito la Commissione propone di: (i) imporre agli Stati membri di ristrutturare ogni anno almeno il 3% della superficie coperta totale di tutti gli edifici pubblici; (ii) fissare un parametro di riferimento del 49% di energie rinnovabili negli edifici entro il 2030; (iii) imporre agli Stati membri di aumentare dell'1,1% all'anno, fino al 2030, l'uso di energie rinnovabili per il riscaldamento e raffrescamento;
5. **dal produttore al consumatore**: tale strategia, in inglese denominata *From Farm to Fork*, persegue gli obiettivi della sostenibilità alimentare e del sostegno ad agricoltori e pescatori nella transizione verso modalità di produzione sostenibili. Allo stesso tempo, tale transizione deve garantire i prezzi e la qualità dei prodotti. Specifici obiettivi riguardano la riduzione dell'uso di pesticidi chimici, l'aumento della disponibilità di opzioni alimentari salutari, l'utilizzo di packaging alimentari sostenibili e la trasparenza delle informazioni sul prodotto. Nell'ottica più generale di contrasto al fenomeno del greenwashing, si inserisce la **Proposta di Direttiva sui Green Claims**;
6. **eliminazione dell'inquinamento**: l'obiettivo zero pollution entro il 2050 prevede che l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo venga ridotto a livelli non più considerati dannosi per la salute e gli ecosistemi naturali. Ciò si traduce in obiettivi chiave per il 2030 volti ad accelerare la riduzione dell'inquinamento alla fonte, tra cui: (i) migliorare la qualità dell'aria per ridurre del 55% il numero di morti premature causate dall'inquinamento atmosferico; (ii) migliorare la qualità dell'acqua riducendo i rifiuti di plastica in mare del 50% e le microplastiche rilasciate nell'ambiente del 30%; (iii) migliorare la qualità del suolo riducendo del 50% le perdite di nutrienti e l'uso di pesticidi chimici. In questo quadro si inserisce la **Proposta di revisione della Direttiva relativa alle emissioni industriali**;

7. **biodiversità**: al fine di tutelare e ripristinare la biodiversità, l'UE ha l'obiettivo di proteggere il 30% degli ecosistemi terrestri e un 30% degli ecosistemi marini, creando al contempo tutele più rigorose per le nuove foreste e per quelle secolari. L'obiettivo, inoltre, è di piantare 3 miliardi di alberi entro il 2030;
8. **mobilità sostenibile**: ridurre i veicoli inquinanti favorendo una mobilità alternativa attenta all'ambiente.

Nel quadro del *Green Deal* europeo e, in particolare, in vista dell'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050, nel 2021 la Commissione Europea ha presentato il pacchetto *Fit for 55* composto da dodici direttive e regolamenti volti ad accelerare il processo di decarbonizzazione del sistema economico europeo per raggiungere l'obiettivo di medio-periodo di riduzione delle emissioni di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Le aree di intervento riguardano principalmente:

- il rafforzamento e l'estensione del sistema di scambio delle quote di emissioni (*Emission Trading System*) e l'introduzione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM);
- la costituzione di un fondo sociale per il clima al fine di supportare gruppi vulnerabili;
- l'uso del suolo e della silvicoltura per l'assorbimento del carbonio;
- introduzione di norme sulle emissioni di CO₂ per autovetture e furgoni, su combustibili sostenibili per il trasporto aereo e marittimo e sulle infrastrutture necessarie alla mobilità sostenibile;
- introduzione di una tassazione dell'energia e accelerazione degli investimenti su energia rinnovabile, efficienza energetica e prestazione energetica nell'edilizia;
- riduzione delle emissioni di metano e introduzione del pacchetto sul mercato dell'idrogeno e del gas decarbonizzato.

Per conseguire gli obiettivi fissati dal *Green Deal* europeo e dal *Fit for 55*, la Commissione si è impegnata a mobilitare almeno 1000 miliardi di euro di investimenti sostenibili nel prossimo decennio. Il 30% del bilancio pluriennale dell'UE (2021-2028) è stato destinato agli investimenti verdi. Inoltre, i paesi dell'UE devono destinare almeno il 30% dei finanziamenti ricevuti nell'ambito dello strumento unico dell'UE *NextGenerationEU* (NGEU) in risposta alla pandemia di COVID-19, di cui il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano fa parte, a investimenti e riforme che sostengano gli obiettivi in materia di clima.

Infine, dal momento che l'ambiziosa transizione sostenibile richiede il fondamentale contributo degli investimenti privati, l'UE sta approvando un pacchetto di regolamentazione delle attività di finanza sostenibile garantendo la trasparenza, l'affidabilità e la confrontabilità delle informazioni ESG (*Environmental, Social, Governance*).

In quest'ottica, le tre principali iniziative sono:

- l'identificazione di una **Tassonomia europea**, ossia un sistema di classificazione comune che definisce criteri per le attività economiche allineate a sei obiettivi

ambientali: (i) mitigazione climatica; (ii) adattamento climatico; (iii) uso sostenibile e tutela delle acque e delle risorse marine; (iv) transizione verso un'economia circolare; (v) prevenzione e controllo dell'inquinamento; (vi) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

- la **Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità**, ossia l'ampliamento del perimetro di aziende coinvolte nella redazione dell'informativa di sostenibilità (denominato anche Report di sostenibilità) rispetto al precedente NFRD (Non-Financial Reporting Directive) e l'introduzione di un unico standard di rendicontazione ESRS (*European Sustainability Reporting Standard*), il cui sviluppo è demandato all'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*);
- la **Proposta di Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità** che integra le nuove regole introdotte dal CSRD aggiungendo l'obbligo sostanziale per alcune società di adempiere il dovere di diligenza al fine di individuare, prevenire, attenuare e rendere conto dei danni esterni derivanti dagli impatti negativi sui diritti umani e dagli impatti ambientali negativi nelle attività che svolgono, nelle loro filiazioni e nella catena del valore cui partecipano.

1.1. LE TENDENZE DI FONDO, I FATTORI DI SPINTA E LE IMPLICAZIONI PER LE IMPRESE

Il quadro di policy UE sulla sostenibilità ambientale ambisce quindi a definire un approccio olistico e trasversale in cui tutti gli attori, pubblici e privati, e tutti i settori strategici per l'economia europea contribuiscano all'obiettivo ultimo in materia di transizione verde.

Alla luce di tali considerazioni e ai fini del presente lavoro, risulta utile mettere in evidenza alcune tendenze di fondo dell'approccio europeo alla sostenibilità ambientale, le quali costituiscono i punti saldi della strategia dell'Unione e, a nostro avviso, gli ambiti di maggior interesse per le imprese:

- l'approccio del ciclo di vita, con il quale le imprese sono chiamate a tenere conto, in ottica organica e olistica, di tutti gli impatti ambientali connessi a prodotti e servizi lungo tutte le fasi della loro vita, nonché di valutare e gestire coerentemente tutti i processi e le attività da cui questi sono generati. Tale approccio è ispirato dalla convinzione, ormai largamente consolidata tra le buone pratiche della gestione ambientale e suffragata dalla letteratura e da evidenze scientifiche, che un approccio seriamente improntato al ciclo di vita possa contribuire in maniera determinante allo sviluppo sostenibile e al successo durevole dell'impresa;
- la considerazione della catena del valore quale "frontiera", ancora parzialmente inesplorata, dal management ambientale delle organizzazioni. Per le imprese ciò implica la necessità di attuare iniziative per valutare i propri processi produttivi e il loro impatto sull'ambiente valicando i meri confini del luogo (tipicamente, il "sito produttivo" dell'impresa) ove si svolge la produzione in senso stretto e prendere anche in esame tutte le fasi, a monte e a valle della produzione, dall'approvvigionamento alla progettazione, alla distribuzione, al consumo, fino al "fine vita" dei prodotti e servizi, indipendentemente dal luogo dove materialmente si svolgono tali fasi e dai soggetti cui fa capo principalmente la responsabilità di conduzione di tali attività (designer, trasportatori, retailer, smaltitori, etc.) che sono, nella gran parte dei casi, entità ben distinte dall'organizzazione. Tra l'altro, risulta importante sottolineare, che il ruolo centrale della gestione della catena del valore assurge, nella prospettiva del legislatore europeo, quale elemento centrale non solo operativo – per minimizzazione degli impatti ambientali (e sociali) – ma anche di governance aziendale. Ciò risulta evidente se si considerano i requisiti di assegnazione di responsabilità, a partire dal Top Management, per la definizione e l'espletamento del processo di due diligence lungo la catena del valore;
- Il ruolo centrale dell'eco-progettazione. Dall'adozione in ottica sistemica dell'approccio del ciclo di vita deriva la possibilità per le imprese di supportare e orientare le scelte strategiche di business sulla base dell'impronta ambientale complessiva delle diverse attività aziendali. Ciò è particolarmente rilevante se si guarda alla fase di Progettazione di prodotti e servizi, ad oggi sempre più vero e

proprio cardine delle strategie di sostenibilità ambientale delle imprese, nell'ottica del c.d. *Life Cycle Design*;

- l'economia circolare. Applicare la sostenibilità fin dalla fase di progettazione di prodotti e servizi, nella prospettiva del ciclo di vita, permette alle imprese di sviluppare approcci, strumenti e tecniche per soddisfare, da una parte, le esigenze funzionali e di mercato e, dall'altra, di ridurre efficacemente gli impatti negativi sull'ambiente. La progettazione di prodotti e servizi basata sull'impiego efficiente di risorse e materiali e sul ciclo di vita nella prospettiva dell'economia circolare, rappresenta uno dei cardini delle strategie di sostenibilità ambientale del legislatore europeo come anche delle imprese maggiormente impegnate nell'adeguamento dei propri modelli di business nell'ottica della transizione ecologica;
- la "doppia materialità" e il rischio. Uno degli elementi più innovativi delineati dal legislatore europeo interpreta una delle tendenze di fondo già introdotte da diversi standard internazionali e dei nuovi approcci della cosiddetta "finanza sostenibile", soprattutto in ambito di rendicontazione aziendale di sostenibilità e di approccio alla gestione del rischio ambientale (e sociale), ossia la necessità che l'identificazione e valutazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità siano effettuate dalla prospettiva della cosiddetta "doppia materialità", vale a dire rilevanti sia nei confronti degli effetti che possono essere generati sui target ambientali, sociali e di governance sia per i rischi/opportunità che tali elementi possono apportare all'organizzazione stessa. Ne deriva che oggi le imprese sono chiamate a valutare, agire e rendicontare sulla base di come gli aspetti di sostenibilità influenzano la propria creazione di valore e come impattano, dall'altra parte, anche sulle persone e sull'ambiente;
- le regole comuni per la comunicazione e la rendicontazione ambientale. La necessità di far fronte alla richiesta da parte di tutti i portatori di interesse di informazioni chiare, attendibili e verificabili in merito alla sostenibilità ambientale delle imprese ha spinto il legislatore europeo ad avviare un processo di definizione di regole e criteri comuni a tutta l'UE per sostenere la trasparenza delle attività di comunicazione, per mezzo di asserzioni ambientali, e di rendicontazione di sostenibilità delle imprese. Sotto tale profilo, risultano centrali i concetti di ciclo di vita quale approccio metodologico riconosciuto e scientifico alla definizione del profilo ecologico di prodotto e servizi, di catena del valore, di doppia materialità già descritti.



I Sistemi di Gestione Ambientale: strumento strategico per la governance della sostenibilità e della compliance globale

Gli SGA come leva per minimizzare gli imbatti ambientali

Ad oggi sono numerosi e diversificati gli approcci e gli strumenti gestionali ed operativi ai quali le imprese possono ricorrere per intraprendere un percorso di sostenibilità ambientale. Se da un lato ciò ha avuto l'effetto di contribuire allo sviluppo di una maggiore consapevolezza delle aziende rispetto ai temi ambientali e alle opzioni per la gestione degli impatti ambientali generati dalle proprie attività, dall'altro ha comportato la proliferazione e diffusione di numerosi strumenti volontari – norme, standard, etichette, certificazioni – per la sostenibilità ambientale.

A fronte di tale scenario ed in considerazione delle esigenze del mercato e delle aspettative degli stakeholder, i quali richiedono capacità di risposta sempre più rapide, incisive e robuste sul fronte degli approcci metodologici adottati ed informazioni trasparenti e verificabili in merito alle azioni intraprese e ai risultati conseguiti, le aziende si trovano spesso in situazioni di incertezza in merito alle strategie e agli strumenti da adottare.

Ne consegue l'insorgere per le aziende del rischio di improvvisare le proprie strategie di sostenibilità ambientale, di adottare approcci e strumenti non adeguati, di esporsi al rischio del c.d. greenwashing e di affrontare un tema oggettivamente complesso e sfaccettato senza la necessaria ottica sistemica – che investa tutti i rilevanti processi aziendali e livelli organizzativi – e senza tenere conto dei fattori interni ed esterni – contesto normativo e sua evoluzione, processi, prodotti, persone, territori, ecc. – specifici alla propria organizzazione. In tale contesto, i SGA si distinguono – seppur con la persistenza di diversi ambiti di miglioramento sul fronte del pieno dispiegamento delle potenzialità attuative - quale strumento strategico ed operativo consolidato tra gli approcci del management della sostenibilità delle imprese e quale quadro di riferimento utile alla pianificazione, implementazione e monitoraggio, in ottica coordinata ed integrata, di specifiche iniziative aziendali mirate alla minimizzazione degli impatti ambientali (decarbonizzazione, economia circolare, eco-progettazione di prodotti e servizi, gestione della supply chain, ecc.) e alla

comunicazione verso i portatori di interesse (rendicontazione di sostenibilità, asserzioni ambientali).

Definizione SGA

La definizione stessa di SGA contenuta nelle due principali norme internazionali di riferimento (Tabella 1) fornisce indicazioni chiare rispetto alla loro ambizione di facilitatori dell'adozione di un approccio organico, strutturato e sinergico rispetto alla definizione ed attuazione delle politiche ambientali delle organizzazioni e pervasiva rispetto agli assetti organizzativi, ai processi di definizione degli indirizzi strategici e gestionali, agli strumenti procedurali delle stesse. Al tal riguardo, è utile segnalare anche la recente revisione della "Guida per l'utente che illustra le misure necessarie per aderire al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell'UE"⁵ (Linee guida EMAS per l'utente) pubblicata dalla Commissione europea nel mese di novembre 2023 e che identifica nei SGA, quali EMAS, uno strumento strategico di governo della sostenibilità aziendale, con particolare riferimento alla compliance rispetto agli obblighi di comunicazione previsti da atti giuridici quali la nuova proposta di Direttiva sulle Emissioni Industriali (si veda paragrafo 5.1), la nuova Direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità (si veda paragrafo 5.5) o sostenendo le aziende nell'esercizio del dovere di diligenza in materia di ambiente nell'ambito della proposta di Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (si veda paragrafo 5.3).

Tabella 1: Definizione di Sistema di Gestione Ambientale della norma ISO 14050:2020⁶ e del Regolamento EMAS III

ISO	Regolamento EMAS III (art. 2, comma 13)
<i>"La parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale"</i>	<i>"La parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale e per gestire gli aspetti ambientali"</i>

⁵ Decisione (EU) 2023/2463 della Commissione del 3 novembre 2023 relativa alla pubblicazione della guida per l'utente che illustra le misure necessarie per aderire al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell'UE a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le prime linee guida per l'utente sono state adottate con decisione 2013/131/UE della Commissione e sono state successivamente modificate dalle decisioni (UE) 2017/2285 e (UE) 2020/1802 della Commissione.

⁶ UNI EN ISO 14050:2020. Gestione ambientale – Vocabolario.

L'approccio dei Sistemi di Gestione Ambientale

La considerazione di fondo del presente lavoro è che i SGA possono offrire alle aziende la possibilità di “innervare” l'insieme dei propri processi decisionali e gestionali con un sistema organico altamente ricettivo rispetto alle nuove sfide per la sostenibilità ambientale delineate dal legislatore europeo, e strumentale all'integrazione nei correlati requisiti di pianificazione, attuazione, monitoraggio e comunicazione delle misure necessarie al cambiamento di processi produttivi e gestionali, di prodotti e servizi, degli assetti organizzativi e di governance. In particolare, i SGA contemplano l'adozione di un approccio:

- sistemico, ossia volto a favorire l'integrazione e l'allineamento dei diversi processi aziendali per meglio sostenere il raggiungimento degli obiettivi prefissati e il miglioramento continuo delle prestazioni, fornendo allo stesso tempo ai portatori di interesse elementi su cui basare la fiducia rispetto alla solidità, affidabilità ed efficacia degli approcci alla gestione della sostenibilità ambientale;
- coerente con il contesto di riferimento (normativo, tecnologico, territoriale e ambientale, istituzionale, ecc.) e con le iniziative di stakeholder engagement. La formalizzazione di una analisi del contesto contribuisce a rafforzare il ruolo dei SGA quale strumento di indagine, comprensione e gestione delle diverse tematiche e problematiche della sostenibilità ambientale (ma anche sociale ed economica). Da qui scaturisce la necessità, funzionale alla loro efficacia, che i SGA tengano in adeguata considerazione il contesto complessivo in cui l'organizzazione opera, nonché le aspettative e i bisogni dei diversi portatori di interesse attivi nel medesimo contesto e con cui essa, a diversi livelli e con diverse finalità, interagisce (istituzioni, settore produttivo, operatori delle filiere a monte e a valle, consumatori finali, ecc.);
- orientato alla compliance globale, rispetto sia ai requisiti cogenti delle diverse normative ambientali applicabili sia alle aspettative degli stakeholder prese in carico dall'organizzazione e formalizzate come impegni (compliance obligation) dei quali la gestione della sostenibilità ambientale disegnata dall'organizzazione deve tenere debitamente conto. Una compliance obligation di natura legislativa comporta, per l'organizzazione, un rischio di non conformità normativa associato al suo potenziale mancato o non pieno soddisfacimento (e può quindi avere come conseguenza, ad esempio, la comminazione di una sanzione), mentre una compliance obligation relativa al soddisfacimento di un'istanza di un cliente comporta un rischio di mercato, in termini di potenziale perdita di competitività, ovvero un'opportunità in termini di potenziale ampliamento della attuale quota di mercato;
- in dialogo con i sistemi aziendali di gestione del rischio, favorendo di conseguenza l'integrazione con il business e con gli indirizzi strategici aziendali. Ciò risulta ancor più rilevante se notiamo che, nell'ottica dei SGA, il rischio è da intendersi non soltanto per l'ambiente naturale ma anche per l'organizzazione, ossia connesso all'incertezza del soddisfacimento degli obiettivi che essa stessa ha definito nell'ambito del proprio Sistema. Tali obiettivi, oltre ad essere di natura prestazionale rispetto agli impatti

ambientali (riduzioni nei consumi, miglioramenti dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse, riduzione delle emissioni, etc.), possono essere anche declinati in una logica gestionale e strategica di business;

- basato sull'identificazione degli aspetti ambientali intesi come possibili modifiche e ripercussioni sull'ambiente fisico e naturale e quindi in grado di generare impatti ambientali, e sulla valutazione della loro significatività;
- che includa la prospettiva del ciclo di vita ("Life Cycle Perspective") nella gestione ambientale dei prodotti e servizi e, più in generale, nella gestione ambientale delle imprese e del complesso delle relazioni con gli interlocutori della catena del valore. Si pensi, ad esempio, alla definizione di requisiti di eco-progettazione dei prodotti, alla formalizzazione di partnership con gli attori della filiera per l'adozione di materiali innovativi, componenti o soluzioni tecnologiche a minore impatto ambientale in grado di aumentare l'efficienza delle risorse nei processi produttivi in ottica di economia circolare, ecc.;
- pianificato con obiettivi e misure da attuare al fine di determinare le azioni da sviluppare per assicurare che il SGA non solo raggiunga i suoi obiettivi, ma prevenga o riduca effetti e conseguenze indesiderati connessi alle attività, prodotti e servizi dell'organizzazione e ne amplifichi benefici ed effetti positivi;
- assegnazione di responsabilità. Nel quadro dei SGA, ruoli, responsabilità ed autorità non sono solo una questione di funzionamento del SGA, ma, in primo luogo, una questione di leadership. Alla leadership aziendale è assegnato il compito di assumersi la responsabilità dell'efficacia del SGA; assicurare che la Politica ambientale e gli obiettivi ambientali siano definiti e compatibili con l'indirizzo strategico e con il contesto dell'organizzazione; assicurare l'integrazione dei requisiti del SGA nei processi di business dell'organizzazione; garantire che le risorse necessarie per il SGA siano disponibili; comunicando l'importanza di una gestione ambientale efficace e della conformità ai requisiti del SGA; promuovere il miglioramento continuo;
- allocazione di risorse intese nella loro accezione più ampia, la quale include tutte le risorse materiali e immateriali senza le quali un SGA non potrebbe svilupparsi e conseguire i propri obiettivi: le risorse umane (comprese le conoscenze e le competenze specializzate delle persone), naturali, infrastrutturali (es.: edifici e impianti, sistemi di controllo e distribuzione), tecnologiche e finanziarie, che l'azienda deve definire e fornire a supporto dell'attuazione, del mantenimento e del continuo miglioramento del Sistema;
- per la comunicazione verso gli interlocutori interni ed esterni la quale, nell'ottica dei SGA, deve essere trasparente, appropriata (cioè atta a soddisfare i bisogni degli stakeholder rilevanti e a consentire loro una partecipazione attiva), veritiera e non ingannevole, oggettiva, accurata e affidabile, completa, chiara e comprensibile;

- di valutazione continuativa (misurazione e monitoraggio) delle performance rispetto agli obiettivi prefissati, dell'adeguatezza delle procedure e dei processi;
- orientato al raggiungimento di un miglioramento che si manifesta con continuità nel tempo e che è da intendersi come riferito sia alla riduzione del rischio per l'ambiente sia del rischio per l'organizzazione.



Come recepire i nuovi requisiti normativi europei facendo leva sui SGA: indicazioni strategiche ed approcci operativi

L'obiettivo del presente capitolo è fornire indicazioni strategiche e approcci operativi facendo leva sui SGA per recepire i nuovi requisiti degli atti legislativi europei analizzati.

A questo scopo viene fornita una tabella delle correlazioni di ogni atto legislativo analizzato indicando gli elementi centrali della norma, le ricadute per le imprese, il ruolo dei sistemi di gestione ambientale nel loro recepimento e dove significativi l'indicazione di altri sistemi di gestione utili.

Sono fornite inoltre indicazioni in forma schematica su quali elementi di un SGA, implementato secondo i requisiti della norma ISO 14001:2015 (di conseguenza anche del Regolamento EMAS), possono essere maggiormente valorizzati ai fini del recepimento dei nuovi obblighi di sostenibilità ambientale.

Tabella 2 – La selezione di atti e proposte legislative esaminati e le tendenze di fondo della sostenibilità ambientale intercettate.

	Atto legislativo UE	Le tendenze di fondo della sostenibilità ambientale					Comunica zione/rend icontazion e ambiental e
		Approccio del ciclo di vita	Catena del valore	Eco- progettazi one	Economia circolare	Doppia materialit à e rischio	
1	Proposta di revisione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (<i>Industrial Emissions Directive - IED</i>)	X	X	X			X
2	Proposta di Regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili (<i>Proposal for Ecodesign for Sustainable Products Regulation</i>)	X	X	X	X		X
3	Proposta di Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (<i>Proposal for a Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR</i>)	X	X	X	X		X
4	Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle Materie Prime Critiche europee (<i>Proposal for a Regulation establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials</i>)		X	X	X		
5	Proposta di Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (<i>Proposal for a Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CSDDD</i>)		X			X	X
6	Proposta di Direttiva sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (<i>Proposal for a Directive on substantiation and communication of explicit environmental claims</i>)	X	X	X	X		X
7	Direttiva (UE) 2022/2464 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (<i>Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD</i>)		X		X	X	X

3.1 LA PROPOSTA DI REVISIONE DELLA DIRETTIVA 2010/75/UE RELATIVA ALLE EMISSIONI INDUSTRIALI (INDUSTRIAL EMISSIONS DIRECTIVE - IED)

Impostazione della legislazione attuale sulle emissioni

La disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento fu introdotta nell'ordinamento europeo nel 1996 con la Direttiva 96/61/CE, poi Direttiva 2008/1/CE (c.d. Direttiva IPPC – *Integrated Pollution Prevention and Control*), con l'obiettivo di garantire una costante riduzione ed un elevato controllo dell'inquinamento generato dalle installazioni industriali più impattanti, per mezzo di una sola autorizzazione contenente prescrizioni in relazione a tutti gli aspetti ambientali, rilasciata da un'unica autorità competente sulla base di fissati criteri. In Italia tale autorizzazione è rappresentata dall'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), introdotta dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che completava il recepimento della citata Direttiva 96/61/CE, e disciplinata oggi dal Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152), in cui l'intera normativa in materia di IPPC è confluita dopo l'emanazione del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128.

La successiva Direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali ("Industrial Emissions Directive" o "IED"), attualmente in vigore, ha stabilito norme riguardanti la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da attività industriali e fissa norme intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel terreno e a impedire la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Le disposizioni della Direttiva riguardano tutti gli inquinanti potenzialmente emessi che incidono sulla salute umana e sull'ambiente.

Gli obiettivi della disciplina IED sono perseguibili attraverso l'impiego delle migliori tecniche disponibili (*Best Available Techniques - BAT*), individuate nei documenti di riferimento sulle BAT (i cosiddetti *Bref - BAT reference documents*), attraverso lo scambio di informazioni tra Stati membri, industrie e organizzazioni non governative ambientaliste. Attraverso le BAT e i Brefs, vengono definite le prestazioni ambientali ottenibili con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili in apposite sezioni dei documenti Brefs, rappresentative delle "Conclusioni sulle BAT" (*BAT Conclusions*), adottate dalla Commissione Europea sottoforma di Decisioni di esecuzione. In tali atti vengono in particolare indicati i livelli di emissione autorizzabili, indicati come BAT-AEL (*BAT Associated Emission Levels*), per ciascuno dei settori industriali rientranti nella disciplina. Tali valori costituiscono i valori di riferimento massimi per la fissazione dei valori limite di emissione in condizioni di esercizio normali in sede

di rilascio del provvedimento autorizzativo (seppure con la possibilità di eventuali deroghe di cui all'art. 15 della Direttiva).

Le attività disciplinate dalla Direttiva IED comprendono le centrali elettriche, le raffinerie, il trattamento e l'incenerimento dei rifiuti, la produzione di metalli, cemento, vetro, prodotti chimici, pasta di legno e carta, alimenti e bevande e l'allevamento intensivo di suini e pollame. Si contano circa 52.000 installazioni agroindustriali che rappresentano circa il 20% delle emissioni inquinanti complessive (in massa) dell'UE nell'aria, circa il 20% delle emissioni inquinanti nell'acqua e circa il 40% delle emissioni di gas a effetto serra.

Nella valutazione⁷ della Direttiva IED si è concluso che essa è stata generalmente efficace nel prevenire e ridurre l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo derivante dalle attività industriali e nel promuovere l'uso delle migliori tecniche disponibili (BAT). Altri aspetti, come l'accesso del pubblico alle informazioni e l'accesso alla giustizia, sono leggermente migliorati, mentre è stata rilevata la necessità di garantire un'applicazione coerente tra gli Stati membri. Il contributo fornito in relazione all'efficienza delle risorse, all'economia circolare, all'innovazione e alla decarbonizzazione è stato limitato.

La valutazione della Direttiva è stata ultimata mentre l'UE stava lavorando all'attuazione della Comunicazione europea sul *Green Deal* adottata nel 2019⁸, nella quale è stata annunciata una revisione delle misure dell'UE volte a combattere l'inquinamento provocato dai grandi impianti industriali al fine di incentivare la profonda trasformazione industriale necessaria tra il 2025 e il 2050 anche per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.

L'approccio della proposta di revisione della direttiva IED

La proposta legislativa⁹ della Commissione intende stimolare una profonda trasformazione agroindustriale al fine di azzerare l'inquinamento mediante l'uso di tecnologie innovative, contribuendo in tal modo agli obiettivi del *Green Deal* europeo di conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio, una maggiore efficienza energetica, creare un ambiente privo di sostanze tossiche e realizzare

⁷ Documento di lavoro dei servizi della Commissione "Evaluation of the Industrial Emissions Directive (IED)"; (SWD (2020) 181 final).

⁸ Bruxelles, 11.12.2019 COM (2019) 640 final-COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Il *Green Deal* europeo.

⁹ Strasburgo, 5.4.2022 COM (2022) 156 final 2022/0104 (COD)-Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti.

un'economia circolare. Mira, inoltre, a continuare a sostenere la creazione di condizioni di parità concorrenziali che garantiscano un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. L'iniziativa è inoltre tesa a migliorare la partecipazione del pubblico al processo decisionale e ad aumentare l'accesso all'informazione e alla giustizia, anche attraverso meccanismi di ricorso efficaci.

La proposta di revisione della direttiva IED produce un **ampliamento del campo di applicazione**, introducendo nuove attività nei settori energetico, tessile e della ceramica. Particolare attenzione è prestata al settore dell'estrazione di metalli e minerali industriali e produzione di batterie su larga scala e al settore degli allevamenti (con esclusione degli allevamenti intensivi).

Tra le altre modifiche più rilevanti proposte si riportano:

- gli **obblighi di trasparenza** connessi alle autorizzazioni concesse a norma della Direttiva con la loro messa a disposizione del pubblico su internet, gratuitamente e senza restrizioni di accesso agli utenti registrati, insieme ai sistemi di gestione ambientale predisposti;
- il **maggior rigore delle norme applicabili in caso di violazione delle condizioni di autorizzazione** e ampliamento dei poteri dell'autorità competente di sospendere l'esercizio di un'installazione fino al ripristino della conformità;
- l'organizzazione presso la DG JRC (a Siviglia) di un ufficio (INSPIRE) volto a individuare e promuovere l'innovazione tecnologica e le dinamiche di innovazione per la transizione industriale in tutte le politiche del Green Deal europeo;
- la **possibilità per le autorità competenti di fissare i valori limite di emissione all'estremità inferiore del pertinente intervallo di BAT-AEL** (i campi di variazione delle corrispondenti prestazioni in termini di livelli emissivi per ciascun inquinante), a meno che il gestore non dimostri che l'applicazione delle BAT consente di rispettare solo valori limite di emissione meno rigorosi;
- la necessità di **definire meglio le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe ai valori limite di emissione**, coerentemente con i principi da stabilire in un allegato della Direttiva e con una metodologia standard per valutare la sproporzione tra i costi di attuazione delle conclusioni sulle BAT e i potenziali benefici per l'ambiente, da adottare in un atto di esecuzione;
- **la garanzia che**, qualora si sia verificato un danno per la salute, totalmente o parzialmente dovuto a una violazione delle misure nazionali adottate ai sensi della direttiva, **il pubblico interessato possa chiedere e ottenere il risarcimento di tale danno** dalle pertinenti autorità competenti e, se identificate, dalle persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione

Stima delle ricadute per le imprese

Per le imprese l'attuale proposta comporta:

- l'adeguamento alle modifiche apportate al Titolo III-bis, Parte Seconda D.lgs. 152/06, Autorizzazione Integrata Ambientale, quali ad esempio l'introduzione di nuova fattispecie autorizzativa per gli allevamenti, le nuove attività nei settori energetico, tessile e della ceramica, il settore dell'estrazione di metalli e minerali industriali e della produzione di batterie su larga scala (maggiore articolazione delle disposizioni vigenti); la ridefinizione del quadro sanzionatorio (es. in caso di reiterazione, in proporzione al reddito, ecc.); la nuova disciplina sulle compensazioni;
- l'eventuale inversione dell'onere della prova in capo alle imprese in caso di richiesta di indennizzo da parte del pubblico interessato suffragata da prove dalle quali si può presumere un nesso di causalità tra il danno per la salute subito e la violazione operata dall'impresa;
- la predisposizione e l'attuazione di un sistema di gestione ambientale conforme alle disposizioni incluse nelle conclusioni sulle BAT che ne determinano gli aspetti da trattare e riesaminato periodicamente per garantirne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia;
- introduzione nell'ambito degli obblighi fondamentali del gestore di requisiti relativi all'efficienza delle risorse, alla considerazione delle prestazioni ambientali dell'intero ciclo di vita della catena di approvvigionamento;
- la predisposizione di un piano di trasformazione contenente informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050.

Stato dell'iter legislativo europeo a febbraio 2024

L'11 gennaio 2024 la Commissione per l'Ambiente, la Sanità Pubblica e la Sicurezza Alimentare (ENVI) del Parlamento europeo ha approvato l'accordo politico informale (accordo provvisorio) raggiunto il 4 dicembre 2023 sulla proposta di revisione della Direttiva sulle Emissioni Industriali.

Il testo sarà ora sottoposto all'approvazione in plenaria. Una volta adottato dal Parlamento, il testo sarà successivamente inviato al Consiglio per l'approvazione, prima nel Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) e successivamente nella riunione del gruppo Ambiente per l'adozione finale.

Una volta approvato da entrambi i co-legislatori, il testo concordato sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. In base al testo proposto dalla Commissione, la misura entrerebbe in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione e si applicherebbe venti mesi dopo la sua entrata in vigore. Nell'accordo provvisorio, i co-legislatori hanno:

- incluso tra gli obiettivi la promozione dell'efficienza energetica, dell'economia circolare e della decarbonizzazione;
- modificato alcune soglie agricole per gli allevamenti di animali, ma restano al momento esclusi gli allevamenti di bovini, inizialmente inclusi nella proposta della Commissione;
- fatto rientrare nel campo di applicazione della Direttiva anche le attività estrattive, che comprendono l'estrazione e il trattamento di minerali non energetici prodotti su scala industriale come ferro, rame, oro, nichel e platino. Previa revisione e proposta legislativa da parte della Commissione, il campo di applicazione potrebbe essere esteso anche ai minerali industriali;
- introdotto il concetto di valori limite di prestazione ambientale (*Environmental Performance Limit Values - EPLV*), che devono essere fissati dalle autorità competenti nelle autorizzazioni agli stabilimenti e agli impianti. Il Consiglio e il Parlamento hanno concordato di rendere vincolanti le gamme di EPLV per tutte le risorse energetiche, ad eccezione dell'acqua, per la quale le autorità competenti devono fissare obiettivi vincolanti. Gli EPLV saranno indicativi per le tecniche emergenti;
- introdotto l'obbligo per gli Stati Membri di istituire un sistema di autorizzazioni elettroniche (e-permit) entro il 2035;
- approvato una proposta che istituisce un nuovo portale per le informazioni sulle emissioni industriali in sostituzione dell'attuale Regolamento E-PRTR.

I co-legislatori hanno concordato l'entrata in vigore del Regolamento entro il 2028, per dare agli Stati Membri il tempo sufficiente per adattarsi alle nuove regole.

3.1.1 Il ruolo dei SGA nel recepimento della proposta di revisione della direttiva IED

L'implementazione di Sistemi di Gestione Ambientale rappresenta la prima BAT contenuta nei Brefs e valevole per tutte le categorie assoggettate all'A.I.A., in quanto la visione dinamico-evolutiva dei SGA, improntata al miglioramento continuo nel tempo e monitorata attraverso l'utilizzo di idonei indicatori ambientali, è riconosciuta come particolarmente virtuosa ai fini della gestione degli aspetti ambientali associati alle attività industriali.

Tale orientamento risulta confermato e ulteriormente rafforzato dalla proposta di revisione della Direttiva IED, la quale esplicita l'obbligo per i gestori delle impianti produttivi di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale conforme alle pertinenti conclusioni sulle BAT, al fine di migliorare costantemente le prestazioni ambientali e la sicurezza di un'installazione, anche prevenendo la produzione di rifiuti, ottimizzando l'uso delle risorse e il riutilizzo dell'acqua, prevenendo o riducendo i rischi associati all'uso di sostanze pericolose.

Nell'impostazione esplicitata dalla proposta di Direttiva, il SGA deve inoltre contemplare la gestione dei rischi connessi all'uso delle sostanze pericolose e

un'analisi della possibile sostituzione delle sostanze pericolose con alternative più sicure.

Alla luce di tali considerazioni, si propongono schemi operativi rispetto al ruolo che i SGA possono svolgere ai fini del recepimento degli obblighi proposti dalla revisione della Direttiva IED in esame:

Schema 1: Indicazioni degli elementi del SGA correlati al recepimento della direttiva IED

Elemento del SGA (ISO High Level Structure)	Requisiti in materia di emissioni industriali
5. Leadership	<p>Revisione della <u>Politica Ambientale</u> al fine di integrare un esplicito riferimento a obiettivi di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali e alla sicurezza dell'installazione, che includano misure volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevenire la produzione di rifiuti; • ottimizzare l'uso delle risorse e il riutilizzo dell'acqua; • prevenire o ridurre i rischi associati all'uso di sostanze pericolose.
6. Pianificazione	<p>Predisposizione o revisione dei processi di valutazione degli aspetti ambientali alla luce dei valori limite di emissione, valori limite di prestazione ambientale, parametri e misure tecniche equivalenti. Ciò anche in considerazione della possibilità per le autorità competenti di fissare i valori limite di emissione all'estremità inferiore del pertinente intervallo di BAT-AEL.</p>
	<p>Definizione di obiettivi e predisposizione di indicatori di prestazione relativi ad aspetti ambientali significativi che tengano conto dei valori di riferimento stabiliti nelle conclusioni sulle BAT e delle prestazioni ambientali della catena di approvvigionamento lungo il relativo ciclo di vita.</p>
	<p>Predisposizione di un inventario delle sostanze pericolose presenti nell'installazione in quanto tali, come componenti di altre sostanze o di miscele.</p>

	<p>Effettuazione di una valutazione dei rischi dell'impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente e un'analisi delle possibilità di sostituirle con alternative.</p>
	<p>Adozione di conseguenti misure per conseguire gli obiettivi ambientali ed evitare rischi per la salute umana o l'ambiente, comprese, se necessario, misure correttive e preventive.</p>
	<p>Per le installazioni ad alta intensità energetica, predisposizione di Piano di Trasformazione contenente informazioni sulle modalità di trasformazione dell'installazione nel periodo 2030-2050 al fine di contribuire alla nascita di un'economia sostenibile, pulita, circolare e climaticamente neutra entro il 2050.</p>
<p>7. Comunicazione</p>	<p>Comunicazione delle informazioni richieste dagli obblighi di conformità e dagli obblighi di trasparenza connessi alle autorizzazioni concesse a norma della Direttiva, incrementando il numero e il dettaglio delle informazioni relative al SGA e alle prestazioni ambientali relative alle prescrizioni autorizzative con la loro messa a disposizione del pubblico su internet.</p>
<p>8. Pianificazione e controlli operativi</p>	<p>Valutazione dell'intero ciclo di vita della catena di approvvigionamento sulla base dei requisiti ambientali stabiliti dal gestore dell'installazione per adempiere all'obbligo di garantire l'efficienza delle risorse.</p>
<p>9. Valutazione delle prestazioni</p> <p>10. Miglioramento continuo</p>	<p>Monitoraggio e valutazione costante dell'implementazione e dell'efficacia degli impegni, degli obiettivi e delle attività riguardanti il dovere di diligenza, a esempio attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>indicatori prestazionali dedicati</u> rispetto ai valori limite di emissione, valori limite di prestazione ambientale, parametri e misure tecniche equivalenti, ed in merito a rifiuti, acqua, emissioni, consumo di risorse; • l'integrazione nel <u>processo di audit</u> della valutazione in merito alla conformità dei

	<p>piani di trasformazione rispetto agli atti di esecuzione adottati dalla Commissione Europea;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il <u>Riesame della Direzione.</u>
--	--

Correlazione della nuova disciplina IED con altri sistemi di gestione

Le evoluzioni normative in ambito di emissioni industriali prospettate dal legislatore europeo (proposta di revisione della Direttiva IED) ripropongono l'evidente correlazione tra gli adempimenti riguardanti la prevenzione degli incidenti rilevanti [la cosiddetta Direttiva Seveso II (Direttiva 96/82/CE) per la prevenzione ed al controllo dei rischi di accadimento di incidenti rilevanti, connessi con determinate sostanze classificate pericolose] e la prevenzione e controllo dell'inquinamento.

Si tratta di due discipline apparentemente distinte sul piano normativo ma che, se guardate attraverso la lente della gestione integrata a organica della sostenibilità ambientale, risultano strettamente connesse e mutualmente rinforzanti. Entrambe le normative, infatti, prevedono l'adozione di adeguati sistemi di gestione ed il ricorso all'approccio metodologico basato sul principio *Plan-Do-Check-Act (PDCA)* ai fini della valutazione e gestione dei rischi industriali ed ambientali.

Risulta importante sottolineare anche che l'implementazione di un efficace SGA, che include anche la gestione degli aspetti di prevenzione degli incidenti, rappresenta una delle principali tecniche gestionali raccomandate dai documenti di riferimento ai sensi della Direttiva IED. Conseguentemente, anche le Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) riportano prescrizioni riguardanti l'adozione di procedure per la prevenzione e la gestione di eventi incidentali.

3.2 LE INIZIATIVE LEGISLATIVE EUROPEE IN AMBITO DI ECONOMIA CIRCOLARE

In linea con l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050 previsto dal Green Deal, nell'ambito del Piano d'azione per l'economia circolare (2020) la Commissione Europea ha proposto un pacchetto di misure per accelerare la transizione verso un'economia circolare. Di seguito sono presentate le iniziative di carattere trasversale ai diversi settori economici, le quali mirano a creare un quadro regolamentare coordinato per sostenere le aziende nell'adeguamento del proprio business agli approcci di circolarità e sostenibilità di prodotti e servizi.

3.2.1 La proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili (Proposal for Ecodesign for Sustainable Products Regulation)

La Proposta di Regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili del 30 Marzo 2022 – detto anche Regolamento Ecodesign – si inserisce nel quadro della strategia del Green Deal europeo e della correlata Strategia industriale per l'Europa e del Piano d'azione per l'economia circolare, pubblicati congiuntamente nel 2020. Quest'ultimo, in particolare, stabilisce un quadro progettuale in materia di prodotti sostenibili, che comprende misure per:

- favorire la progettazione di prodotti sostenibili;
- dare ai consumatori e agli acquirenti pubblici la possibilità di operare scelte informate;
- promuovere la circolarità dei processi produttivi.

Sebbene i tre ambiti del quadro strategico in materia di prodotti sostenibili siano sinergici tra loro, la proposta di Regolamento si concentra principalmente sulle misure afferenti al primo di essi, ossia la progettazione di prodotti sostenibili. Infatti, la proposta di Regolamento mira a istituire un quadro per migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti e assicurare la libera circolazione nel mercato interno stabilendo specifiche di progettazione eco-compatibile che i prodotti devono soddisfare per essere immessi sul mercato o messi in servizio. Esso, inoltre:

- istituisce un passaporto digitale del prodotto ("*Digital Product Passport*" - *DPP*);
- dispone la definizione di criteri obbligatori per gli appalti pubblici verdi;
- stabilisce un quadro per evitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.

L'applicazione delle specifiche di progettazione eco-compatibile è valida per **qualsiasi bene fisico immesso sul mercato o messo in servizio**, compresi i componenti e i prodotti intermedi, a esclusione di alcune categorie di prodotti:

- alimenti;
- mangimi;
- medicinali per uso umano e veterinario;
- piante, animali e microrganismi vivi;
- prodotti di origine umana;
- prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione.

Le **specifiche di progettazione ecocompatibile**, che saranno ulteriormente elaborate dalla Commissione in atti delegati, riguardano:

- la durabilità e l'affidabilità dei prodotti;
- la riutilizzabilità dei prodotti;
- la possibilità di miglioramento, la riparabilità, la manutenzione e il ricondizionamento dei prodotti;
- la presenza nei prodotti di sostanze che destano preoccupazione;
- l'efficienza energetica dei prodotti e l'efficienza delle risorse;
- il contenuto di materiale riciclato nei prodotti;
- la ri-fabbricazione e il riciclaggio dei prodotti;
- l'impronta di carbonio e l'impronta ambientale dei prodotti;
- la generazione prevista di rifiuti derivanti dai prodotti.

I prodotti dovranno inoltre essere conformi a **specifiche di prestazione** relative alle specifiche di progettazione di cui sopra. Tali specifiche di prestazione potrebbero includere:

- livelli minimi o massimi rispetto a un determinato parametro di prodotto o a una combinazione di parametri di prodotto;
- specifiche non quantitative che mirano a migliorare le prestazioni rispetto a uno o più parametri di prodotto;
- prescrizioni relative alle prestazioni funzionali di un prodotto.

Oltre alle specifiche di progettazione e di prestazione, la proposta di Regolamento istituisce **obblighi di informazione** che:

- includano almeno i requisiti relativi al passaporto del prodotto e i requisiti relativi alle sostanze che destano preoccupazione;
- accompagnino i prodotti con ulteriori informazioni (a esempio sulle prestazioni; sulle modalità di installazione, uso, manutenzione e riparazione; sulle modalità di restituzione o di smaltimento del prodotto a fine vita).

Le informazioni prescritte sono fornite, secondo i casi, in almeno uno dei modi seguenti:

- sul prodotto stesso;
- sull'imballaggio del prodotto;
- nel passaporto del prodotto;
- su un'etichetta;
- nel manuale utente;
- su un sito web o un'applicazione ad accesso gratuito.

Infine, la proposta di Regolamento istituisce **obblighi per gli operatori economici**, quali: fabbricanti, mandatari, importatori, distributori, rivenditori, fornitori di servizi di logistica. Più nel dettaglio, esso istituisce l'**obbligo per i produttori** di assicurare che:

- i prodotti siano stati progettati e fabbricati conformemente alle specifiche di progettazione;
- i prodotti siano accompagnati dalle informazioni prescritte;
- sia disponibile il passaporto del prodotto.

Prima di immettere sul mercato o mettere in servizio un prodotto, i fabbricanti dovranno istituire e implementare una **procedura di valutazione della conformità** e redigere o far redigere per loro conto la documentazione tecnica richiesta. Se con tale procedura sarà dimostrata la conformità di un prodotto alle specifiche applicabili, i fabbricanti potranno redigere una **dichiarazione UE di conformità** e apporre la **marcatatura CE**. I fabbricanti dovranno quindi assicurare che siano predisposte le procedure necessarie affinché la **produzione in serie** continui a essere conforme alle specifiche applicabili. I fabbricanti dovranno tenere debitamente conto delle **modifiche apportate al processo di produzione**, alla progettazione del prodotto o alle sue caratteristiche, nonché delle modifiche apportate alle norme armonizzate, alle specifiche comuni o ad altre specifiche tecniche. La proposta di Regolamento Ecodesign inoltre mette in atto azioni per il **contrasto a strategie aziendali di "obsolescenza programmata"**, vietando l'immissione sul mercato di prodotti progettati in modo da modificarne il comportamento o le proprietà entro un breve periodo di tempo dopo la messa in servizio, determinando un peggioramento delle loro prestazioni rispetto ai parametri di prodotto o un peggioramento delle loro prestazioni funzionali dal punto di vista dell'utilizzatore.

Lo stato dell'iter legislativo europeo a febbraio 2024

Dopo la presentazione dei propri posizionamenti negoziali, il 5 dicembre 2023 il Parlamento e Consiglio UE hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta di Regolamento Ecodesign. L'11 gennaio 2024 la Commissione ENVI del Parlamento

ha approvato tale accordo che ora sarà soggetto all'approvazione finale in sessione Plenaria del Parlamento e alla ratifica nel gruppo Ambiente del Consiglio.

Rispetto al testo iniziale presentato dalla Commissione, il compromesso tra Parlamento e Stati membri specifica:

- l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva dei veicoli a motore per tutti quei provvedimenti che siano già oggetto di normativa europea;
- l'esclusione non copre le e-bike, gli e-scooter elettrici e gli pneumatici;
- rispetto alla lista di sostanze proposte dalla Commissione vengono aggiunte solo le sostanze POPs (inquinanti organici persistenti);
- il divieto di distruggere accessori di abbigliamento e calzature invenduti, che scatterà due anni dopo l'entrata in vigore del Regolamento, con una deroga per le piccole e medie imprese, che dovranno allinearsi dopo sei anni (erano quattro nella posizione negoziale del Consiglio). Gli operatori che distruggano beni invenduti dovranno comunicare ogni anno quantità e motivazioni, mentre la Commissione UE potrà estendere la messa al bando a nuove categorie;
- alla Commissione è affidato il compito di adottare atti delegati per definire i requisiti di dettaglio per la progettazione ecocompatibile, ai quali imprese e gli Stati membri dovranno allinearsi non oltre i 18 mesi dell'entrata in vigore. Secondo l'accordo negoziale, dovranno essere i singoli Stati Membri a stabilire l'entità delle sanzioni da applicare ai produttori non allineati ai nuovi obblighi. Su richiesta del Parlamento, l'intesa prevede che la Commissione debba dare priorità all'adozione degli atti delegati a una serie di categorie specifiche: ferro, acciaio, alluminio, prodotti tessili (in particolare abbigliamento e calzature), mobili, pneumatici, detergenti, vernici, lubrificanti e prodotti chimici;
- l'accordo prevede anche la conferma del debutto del nuovo 'Passaporto digitale di prodotto', che diventerà requisito vincolante per l'immissione sul mercato unico dei beni di consumo regolati dalla nuova disciplina ecodesign.

Una volta completati i lavori a livello tecnico, il Parlamento e il Consiglio dovranno approvare formalmente l'accordo prima che possa entrare in vigore.

3.2.2 La proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Proposal of a Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR)

La proposta di Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio che modifica il **Regolamento (UE) 2019/1020**¹⁰ e la **Direttiva (UE) 2019/904**¹¹, e che abroga la **Direttiva 94/62/CE**¹² (norma attualmente in vigore per gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio), nasce dalla preoccupazione della commissione per:

- **la frammentazione degli approcci normativi degli Stati Membri:** per esempio possono variare le disposizioni sull’etichettatura degli imballaggi, le definizioni di “riciclabile” o “riutilizzabile”, la modulazione dei contributi per l’EPR, etc. Tali differenze creano ostacoli che impediscono il pieno funzionamento del mercato interno degli imballaggi, portano incertezza giuridica per le aziende e minori investimenti in imballaggi innovativi e green e in nuovi modelli aziendali circolari;
- **il potenziale impatto ambientale degli imballaggi:** sono uno dei principali utilizzatori di materiali vergini (il 40 % della plastica e il 50 % della carta utilizzati nell'UE sono destinati agli imballaggi) e rappresentano il 36 % dei rifiuti solidi urbani. Un'economia circolare degli imballaggi può contribuire a dissociare lo sviluppo economico dall'uso delle risorse naturali, raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e ad arrestare la perdita di biodiversità, oltre a ridurre la dipendenza strategica dell'economia dell'UE da molti materiali.

La proposta di Regolamento PPWR **vuole fornire un quadro normativo armonizzato** e un sostegno alle imprese per raggiungere gli **obiettivi di riduzione dei rifiuti:** riciclo del 65% in peso di tutti i rifiuti da imballaggio generati entro il 31 dicembre 2025 (e del 70% entro il 31 dicembre 2030) con le seguenti percentuali minime in peso dei materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio: 50 % per la plastica (55% al 2030); 25 % per il legno (30% al 2030); 70 % per i metalli ferrosi (80% al 2030); 50 % per l'alluminio (60% al 2030); 70 % per il vetro (75% al 2030); 75 % per la carta e il cartone (85% al 2030).

La proposta di Regolamento stabilisce **prescrizioni per l'intero ciclo di vita degli imballaggi** per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l'etichettatura, al fine di consentirne l'immissione sul mercato, nonché la responsabilità estesa del

¹⁰ Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti.

¹¹ Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

¹² Direttiva (UE) 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

produttore e la raccolta, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti.

Il Regolamento proposto, **si applica a tutti gli imballaggi**, indipendentemente dal materiale utilizzato, e a **tutti i rifiuti di imballaggio**, indipendentemente dal contesto in cui sono usati o da cui provengono: industria, altre attività manifatturiere, vendita al dettaglio o distribuzione, uffici, servizi o nuclei domestici.

Ai fini della disamina della proposta risulta quindi funzionale iniziare con la **definizione (art. 3) di "imballaggio"** inclusa nella proposta di Regolamento: “... *articoli di qualsiasi materiale destinati a essere utilizzati per contenere e proteggere prodotti e consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione e che possono essere differenziati in formati di imballaggio in base alla funzione cui sono adibiti, al materiale di cui sono composti e alla loro progettazione.*”

La definizione comprende: gli articoli progettati per essere riempiti nel punto vendita, unità monodose come bustine del tè o cialde di caffè, gli imballaggi multipli, quelli per la vendita e quelli per il commercio elettronico.

Per quanto riguarda la definizione di **"produttore"**: “... *il fabbricante, l'importatore o il distributore che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata e anche mediante contratti a distanza quali definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE, mette a disposizione per la prima volta un imballaggio nel territorio di uno Stato membro a titolo professionale con il proprio nome o marchio.*”

Stato dell'iter legislativo europeo della proposta di regolamento PPWR a febbraio 2024

Il 22 novembre 2023 il Parlamento Europeo ha adottato la sua posizione negoziale sul nuovo Regolamento UE in materia di imballaggi (PPWR), apportando diverse modifiche:

- esenzione al riuso con raccolta differenziata all'85%. La plenaria ha approvato un emendamento che prevede un'esenzione agli obiettivi di riuso per specifiche tipologie di imballaggi per le quali uno Stato Membro abbia raggiunto una percentuale di raccolta pari all'85% negli anni 2026 a 2027. Gli Stati con un tasso di riciclo inferiore, se vorranno accedere alla deroga dovranno presentare un piano biennale per raggiungere la soglia;
- riduzione della lista dei monouso vietati. L'allegato V del PPWR, che contiene l'elenco dei formati di imballaggio monouso da vietare, è stato interessato da rilevanti modifiche a seguito degli emendamenti proposti. Non dovrebbero essere vietati, secondo l'Europarlamento, i piatti e le tazze monouso nei ristoranti e nei fast food, gli imballaggi monouso per frutta e verdura, le vaschette e le bustine monouso per salse (maionese e ketchup,

ad esempio) e zucchero. Resterebbero vietati, secondo la proposta del Parlamento, gli imballaggi multipli di plastica monouso (come quelli usati nel commercio al dettaglio per raggruppare prodotti venduti in lattine, vasi, vaschette) e i kit di cortesia degli hotel;

- obbligo di riuso subordinato a valutazioni LCA. Uno degli emendamenti approvati dalla plenaria prevede che gli operatori economici possano essere esentati dall'obbligo di raggiungere gli obiettivi di riuso se *“il riutilizzo non è l'opzione che produce i migliori risultati ambientali complessivi”*. Per stabilirlo servirà una valutazione del ciclo di vita (LCA – Life Cycle Assessment). Un atto delegato della Commissione, dopo due anni dall'entrata in vigore del regolamento, stabilirà i requisiti per l'LCA;
- esenzione per vino e alcolici. Gli obblighi di riuso non saranno applicati agli imballaggi per la vendita di bevande altamente deperibili (come definite nel Regolamento UE n. 1169/2011) e per la vendita di vino, vino spumante, prodotti vitivinicoli aromatizzati e bevande contenenti alcol di distillazione;
- esenzione per imballaggi in cartone per i grandi elettrodomestici. Gli imballaggi in cartone per il trasporto di grandi elettrodomestici saranno esentati dal raggiungimento dei target di riutilizzo;
- esenzione per il latte. Un emendamento approvato ha escluso il latte dagli obiettivi di riuso degli imballaggi di bevande analcoliche;
- esenzione per i prodotti tipici di indicazioni geografiche protetta. Gli operatori economici sono esentati dall'obbligo degli obiettivi di riuso degli imballaggi per tutti i prodotti soggetti a indicazioni geografiche di origine protette a norma della legislazione dell'Unione;
- esenzione per i locali fino a 200 metri quadrati. Sale da 100 a 200 m² la superficie di vendita massima sotto la quale gli operatori economici saranno esentati dagli obiettivi di riuso degli imballaggi;
- obiettivi di riduzione degli imballaggi in plastica. Il Parlamento ha confermato gli obiettivi generali di riduzione degli imballaggi proposti nel regolamento: il 5% entro il 2030, il 10% per il 2035 e il 15% entro il 2040. Tuttavia, sono stati aggiunti obiettivi specifici per gli imballaggi in plastica: 10% entro il 2030, 15% entro il 2035 e 20% entro il 2035;
- no ai crediti di riciclo. Il Parlamento europeo ha respinto le modifiche che avrebbero voluto introdurre anche in Europa, come già in Gran Bretagna, i crediti del riciclo (le imprese hanno obiettivi di riciclo che possono raggiungere anche acquistando crediti che corrispondono a quote di imballaggio riciclate da altri).

Il 18 dicembre 2023, il Consiglio ha delineato **l'orientamento generale riguardante la proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio**. Tale orientamento si discosta in maniera consistente dal testo finale approvato dal Parlamento il 22 novembre in sessione plenaria. L'orientamento generale costituirà il mandato del Consiglio per i negoziati con il Parlamento europeo al fine di definire

il testo finale del regolamento. I negoziati interistituzionali hanno avuto inizio sotto la Presidenza belga nel mese di gennaio 2024.

Ricadute e implicazioni per le imprese

Qui di seguito le principali ricadute per le aziende che immettono sul mercato imballaggi, o prodotti imballati:

- gli imballaggi devono essere fabbricati in modo da **ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione** (somma dei livelli di piombo, cadmio, mercurio e cromo inferiore a 100 mg/kg);
- tutti gli imballaggi immessi sul mercato **devono essere riciclabili** (definizione di imballaggio riciclabile all'art.6);
- la plastica di un imballaggio dovrà contenere una **percentuale minima di contenuto riciclato** recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per unità di imballaggio. L'articolo 7 descrive nel dettaglio quali sono queste percentuali (con obiettivi sia al 2030 che al 2040), precisa che esse non verranno applicati alla plastica compostabile e che esse saranno alla base della modulazione del contributo finanziario per la responsabilità estesa del produttore (REP);
- le aziende devono **ridurre al minimo il peso e il volume degli imballaggi**, tenendo conto della sicurezza e della funzionalità dell'imballaggio. Ulteriori precisazioni sono sancite dall'articolo 9;
- le unità monodose (bustine) di tè o (cialde) di caffè destinate ad essere utilizzate e smaltite insieme al prodotto, le etichette adesive apposte sui prodotti ortofrutticoli e le borse di plastica in materiale ultraleggero, **devono essere compostabili industrialmente in condizioni controllate** negli impianti di trattamento dei rifiuti organici. Le altre tipologie di imballaggio invece, compresi gli imballaggi costituiti da polimeri di plastica biodegradabili, devono consentire il riciclaggio dei materiali senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti;
- l'articolo 10 stabilisce i **requisiti per gli imballaggi riutilizzabili**. Uno dei requisiti è ad esempio che l'imballaggio sia concepito, progettato e immesso sul mercato con l'obiettivo di essere riutilizzato o "*refilled*", per effettuare il maggior numero possibile di spostamenti o rotazioni in condizioni d'uso normalmente prevedibili;
- sull'imballaggio deve essere apposta **un'etichetta che indichi i materiali che lo compongono la sua eventuale riutilizzabilità**, oltre ad un **codice QR o altro tipo di supporto** di dati digitale che fornisca ulteriori informazioni al riguardo, compresa la disponibilità di un sistema per il riutilizzo e di punti di raccolta. Gli imballaggi riutilizzabili devono sempre essere ben identificabili e distinti dagli imballaggi monouso presso il punto vendita;
- l'obiettivo finale sarà poi quello di arrivare ad **un'etichettatura armonizzata** a livello europeo;

- obblighi specifici per le diverse tipologie di operatore economico sono indicati nel capo IV (art. da 13 a 20), nel dettaglio per: fabbricante, fornitore, mandatario, importatore, distributore, fornitori servizi logistici.

Responsabilità estesa del produttore

I produttori di imballaggi sono soggetti alla responsabilità estesa del produttore nell'ambito dei regimi istituiti a norma degli articoli 8 e 8bis della Direttiva 2008/98/CE¹³ per gli imballaggi che essi mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro (Art. 40).

I produttori sono tenuti a **isciversi al registro (o ai registri) dello stato membro in cui intendono commercializzare l'imballaggio**. Un produttore, nel caso dell'adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, o le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore designate, nel caso dell'adempimento collettivo di detti obblighi, presenta o presentano domanda di autorizzazione all'autorità competente.

Sistemi di restituzione, raccolta e deposito cauzionale

Entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri devono istituire sistemi di deposito cauzionale e restituzione per le **bottiglie di plastica monouso per bevande** e per i **contenitori di metallo monouso per bevande** (entrambi con una capacità massima di tre litri). Fanno eccezione gli imballaggi contenenti vino e latte. Se il tasso di raccolta differenziata del rispettivo formato di imballaggio è **superiore al 90 % in peso** di tale imballaggio immesso sul mercato nel territorio di tale Stato Membro negli anni civili 2026 e 2027, decade l'obbligatorietà dell'organizzazione di questo sistema.

Da notare, dato **l'intenso dibattito a livello europeo portato avanti dall'Italia** rispetto a questi temi, che un sistema di deposito cauzionale non definisce di per sé il destino finale di un rifiuto da imballaggio, ma solo il sistema tramite cui il consumatore restituisce un imballaggio dopo averlo utilizzato. Lo scopo finale può quindi essere il **riutilizzo**, ma anche (opzione molto probabile, vista la tipologia degli imballaggi coinvolti) un **riciclo** di alta qualità che permetta effettivamente di "chiudere il cerchio" creando una materia prima seconda di qualità.

¹³ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

3.2.3 La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle Materie Prime Critiche europee (Proposal for a Regulation establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of Critical Raw Materials)

Le materie prime critiche (MPC)¹⁴ (*Critical Raw Materials - CRM*) sono materiali di strategica importanza economica caratterizzati da un elevato rischio di fornitura. **Sono classificate "critiche" perché sono essenziali per la transizione digitale ed energetica dell'UE**, e quindi per la produzione di energia rinnovabile (fotovoltaico ed eolico), per l'elettronica di consumo (*chip* per PC e smartphone), per il settore della mobilità (batterie), per il settore della salute (diagnostica, robotica miniaturizzata e multifunzionale), della difesa (droni e satelliti) ed esplorazione spaziale¹⁵.

Le materie prime critiche hanno un **elevato rischio di approvvigionamento a causa dell'altissima dipendenza dalle importazioni** e del notevole livello di concentrazione in determinati paesi; sono considerate critiche anche perché **scarseggiano validi sostituti**. Ad oggi, il processo di estrazione di materiali minerali metallici – attività estremamente impattante sull'ambiente e dominata da poche grandi aziende multinazionali - in Italia è pressoché nulla, con tempi autorizzativi per realizzare un nuovo sito minerario di circa 15/17 anni, contro, ad esempio, i tre mesi della Cina. La quasi totalità delle MPC viene principalmente importata da paesi extra-UE. La Cina, in particolare, detiene una posizione dominante nella fase di estrazione e di raffinazione che le permette il primato nella fornitura di tali materie importate dall'UE.

In tale contesto, **la proposta di Regolamento della Commissione Europea del 16 marzo 2023 è volta a garantire l'accesso dell'UE a un approvvigionamento sicuro, diversificato, accessibile e circolare delle materie prime necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati per la realizzazione della duplice transizione, energetica e digitale**, nonché per un'ampia gamma di settori produttivi (energie rinnovabili, mobilità elettrica, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, aerospazio e difesa) ritenuti strategici per l'economia e la sicurezza dell'UE.

¹⁴ L'elenco delle materie prime critiche è stabilito dalla Commissione EU sulla base del principio di rilevanza economica e di difficoltà di approvvigionamento. L'ultimo elenco risale a marzo del 2023, ed è inserito nell'ambito della proposta di Regolamento, aggiornato a seguito della valutazione di criticità effettuata su 87 materie prime.

¹⁵ Studio prospettico della Commissione europea sulle materie prime critiche per tecnologie e settori <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42881>

Contenuto della proposta di Regolamento

La proposta di Regolamento stabilisce che, entro il 2030, l'approvvigionamento possa essere assicurato agendo sui seguenti assi:

- sviluppare capacità che consentano di **estrarre i materiali necessari per produrre almeno il 10% del consumo di materie prime strategiche dell'UE;**
- sviluppare la capacità di **trasformazione e raffinazione che dovrebbe essere in grado di produrre almeno il 40% del proprio consumo annuo di materie prime strategiche dell'UE;**
- sviluppare la capacità di **riciclo che dovrebbe essere in grado di produrre almeno il 15% del consumo annuo di materie prime strategiche dell'UE;**
- **impedire che da un solo Paese terzo arrivi più del 65% di una singola materia prima strategica,** in relazione a qualsiasi fase dell'approvvigionamento;
- **sviluppare e realizzare, anche in Paesi terzi, progetti riconosciuti come strategici** per la creazione di nuovi impianti, o per l'ampliamento e la ridestinazione di impianti esistenti, dedicati ad attività di estrazione, trasformazione o riciclo di materie prime critiche. Per tali progetti strategici, è prevista una procedura semplificata per il rilascio delle autorizzazioni, che non dovrà superare, di regola, 24 mesi, per i progetti strategici che prevedono l'estrazione e 12 mesi, per i progetti strategici che riguardano solo la lavorazione o il riciclo;
- sviluppare un meccanismo per il **monitoraggio sistematico dei rischi di approvvigionamento di materie prime critiche** nelle diverse fasi delle catene del valore e stabilire inoltre un **quadro per la mitigazione del rischio di approvvigionamento**, coordinando gli stock strategici e richiedendo ai grandi importatori e produttori di controllare regolarmente le loro catene di approvvigionamento (prova di stress) facilitando gli acquisti congiunti;
- **promuovere la circolarità** delle materie prime critiche stabilendo norme affinché gli Stati: adottino e attuino misure sui **flussi di rifiuti con un elevato potenziale di recupero di materie prime critiche**, anche per valutare il **potenziale di recupero di MPC da siti di rifiuti estrattivi**; creino misure volte a migliorare la circolarità dei magneti permanenti; promuovano norme per il riconoscimento dei sistemi di certificazione della sostenibilità delle materie prime critiche.

Stato dell'iter legislativo europeo della proposta di regolamento a febbraio 2024

Al testo originario proposto dalla Commissione¹⁶, il 30 giugno 2023 **il Consiglio UE ha indicato una serie di modifiche¹⁷ ponendo target più ambiziosi**: almeno il 50% del consumo interno di materie prime critiche deve arrivare da attività di trasformazione e raffinazione (la Commissione fissava il 40%) e il 20% dal riciclaggio (la Commissione fissava il 15%). A ciò, si aggiunge la richiesta di aumentare la frequenza degli aggiornamenti (triennale) dell'elenco delle MPC, rispetto ai quattro anni previsti dalla Commissione.

Successivamente alla posizione del Consiglio, il 14 settembre 2023 **il Parlamento europeo** ha approvato¹⁸ la proposta di Regolamento della Commissione chiedendo però di alzare la soglia di riciclo ad **almeno il 45% di ciascuna materia prima strategica contenuta nei rifiuti**, mentre il precedente parametro di riferimento del riciclo (15%) era relativo al consumo totale di ciascuna materia prima nell'UE, non a quanto finisce nei suoi rifiuti.

Il 13 novembre 2023 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo sulla proposta di regolamento che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche.

In data 12 dicembre 2023 è arrivato il via libera definitivo da parte del Parlamento europeo che ora necessita dell'approvazione da parte del Consiglio per il via libera definitivo.

La proposta di Regolamento fornisce un ventaglio di azioni per **rafforzare e monitorare le supply chain** europee di materie prime, **ridurre la dipendenza da paesi singoli** e **valorizzare il ruolo dell'economia circolare**. Sono questi i tre pilastri su cui poggia la ratio della norma.

In Italia, il fabbisogno di materie prime strategiche è destinato a crescere. **Il nostro paese è al primo posto tra quelli europei per incidenza sul PIL del valore della produzione industriale sostenuta da materie prime critiche** (nel 2022 è stata pari a 686 miliardi di euro, il 38% del PIL), specialmente per l'eolico ed il fotovoltaico.

Poiché il settore estrattivo italiano è in stato di declino e la legislazione mineraria nazionale risale al 1927, l'incremento – dal 15% al 20% – delle attività di riciclo è stato valutato con favore anche in considerazione del fatto che si tratta di un'attività che

¹⁶ https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/european-critical-raw-materials-act_en

¹⁷ <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/06/30/critical-raw-material-act-council-adopts-negotiating-position/>

¹⁸ <https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20230911IPR04927/materie-prime-critiche-garantire-l-approvvigionamento-e-la-sovranita-dell-ue>

può essere svolte nel breve termine. **Il riciclo infatti potrebbe arrivare a soddisfare fino a quasi un terzo del fabbisogno annuo italiano di materie prime strategiche**¹⁹. Altro vantaggio che presenta l'opzione del riciclo (pensiamo ai RAEE per esempio) è che, rispetto all'estrazione, consente un risparmio significativo di CO₂.

L'economia circolare rappresenta quindi una pronta risposta ai bisogni illustrati dalla proposta di Regolamento. Saranno necessari forti investimenti per costruire impianti di selezione dei prodotti dismessi, estrarre e trasformare le materie prime in essi contenute. Qui, le multiutility potrebbero giocare un ruolo chiave grazie al presidio territoriale e l'elevata capacità di investimento di cui dispongono lungo tutta la filiera energetica e dei rifiuti.

Con l'obiettivo di coordinare e formulare proposte utili alla creazione delle condizioni normative, economiche e di mercato volte ad assicurare un approvvigionamento sicuro delle MPC, è stato formalmente istituito il Tavolo tecnico permanente sulle Materie Prime Critiche²⁰, a cui partecipano istituzioni, centri di ricerca, consorzi di filiera e associazioni di categoria. Anche per le imprese che intendono mantenersi competitive ed attrattive agli occhi degli investitori, partecipare a tavoli e a progetti di ricerca interdisciplinari sono occasioni utili per cogliere le opportunità offerte dal mercato. Ed infatti, per mantenere standard altamente qualificati ed operare combinando transizione digitale e transizione ecologica è opportuno quantificare il fabbisogno di MPC nei propri processi (la cui lista è consultabile all'Allegato II della proposta di Regolamento²¹), sviluppare modelli sulle MPC vergini e riciclate attraverso l'impiego di KPI per misurarne la circolarità, nonché monitorare le opportunità offerte dal riciclo che può, si ribadisce, rivelarsi una soluzione concreta ed immediata.

3.2.4 Il ruolo dei SGA nell'applicazione delle proposte dei regolamenti europei: Ecodesign, PPWR, MPC

Realizzare un prodotto secondo i principi dell'economia circolare, tenendo presente il suo ciclo di vita, è possibile grazie all'eco-progettazione (anche detta progettazione ecocompatibile o *ecodesign*), approccio di natura tecnica e scientifica che si applica nella fase di progettazione di un prodotto (ma anche di un servizio o di un intero processo produttivo) al fine di ridurre l'impronta/impatto ambientale del prodotto stesso ed efficientare l'uso di risorse, ad esempio materie prime, particolarmente scarse. Particolarmente rilevante ai fini dei principi dell'ecodesign è anche la gestione circolare degli imballaggi, privilegiando l'uso di materiali

¹⁹ Percentuale prospettata da uno studio prodotto il 24 maggio 2023 da The European House-Ambrosetti in collaborazione con Iren.

²⁰ Istituito con Decreto Interministeriale MISE-MITE del 15 settembre 2022

²¹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0160>

compostabili, in grado di rientrare nel ciclo naturale, oppure recuperabili, quindi pensati per essere destinati a un nuovo utilizzo.

Nella proposta di Regolamento Ecodesign, La Commissione Europea definisce la progettazione ecocompatibile come “...l'integrazione di considerazioni di sostenibilità ambientale nelle caratteristiche del prodotto e nei processi che si svolgono nell'intera catena del valore del prodotto”. Ne consegue che, da un punto di vista concettuale, l'ecodesign risulti caratterizzato da tre elementi cardine imprescindibili:

- si riferisca alla fase di progettazione dei prodotti;
- sia finalizzato alla riduzione degli impatti ambientali di tali prodotti;
- ne prenda in considerazione l'intero ciclo di vita (*Life Cycle Perspective*).

L'integrazione di tali elementi nei SGA non è, almeno a livello concettuale, un elemento di novità se si considera che gli aspetti ambientali connessi al ciclo di vita di prodotti e servizi rientrano esplicitamente fra gli aspetti indiretti²² che sia ISO 14001 o EMAS²³ hanno identificato come fattori che le imprese sono chiamate ad identificare, valutare e gestire nell'ambito del proprio SGA. Tuttavia, se guardiamo alla pratica applicativa di tali approcci da parte delle imprese certificate notiamo che raramente esse si spingono efficacemente fino all'adozione di iniziative per la gestione degli aspetti indiretti e legati all'intero ciclo di vita di prodotti e servizi. Basti pensare, ad esempio, che poche imprese hanno adottato logiche di integrazione avanzata della gestione ambientale dei prodotti e dei servizi nel proprio SGA attraverso la formalizzazione di procedure e criteri ambientali per la progettazione dei prodotti e di conseguenti politiche di approvvigionamento atte a sostenere l'ecodesign. Anche la più recente tendenza allo sviluppo di iniziative mirate alla quantificazione, valutazione e comunicazione dell'impronta ambientale associata ai prodotti e ai servizi (tipicamente in termini di *Carbon Footprint*), si manifesta quasi sempre in maniera del tutto slegata dai SGA.

Nell'ottica della valorizzazione di un approccio concettuale e metodologico centrale per la sostenibilità ambientale delle imprese (e dei loro prodotti e servizi) e di fornire utili indicazioni ai fini della *compliance* rispetto ai nuovi obblighi legati alle proposte dei Regolamenti Ecodesign, Imballaggi e Rifiuti da Imballaggio e Materie Prime Critiche, proponiamo i seguenti ambiti di intervento rispetto agli elementi cardine dei SGA

²² Sulla gestione degli aspetti ambientali indiretti, inclusi quelli connessi ai prodotti e servizi, si vedano le “Linee guida per l'identificazione, la valutazione e la gestione degli Aspetti Ambientali Indiretti nell'ambito dei Sistemi di Gestione ISO 14001 ed EMAS” (Assolombarda, Marzo 2009).

²³ Il Regolamento EMAS, distingue esplicitamente fra aspetti ambientali diretti ed indiretti, ricomprendendo, fra questi ultimi, gli aspetti legati al ciclo di vita del prodotto (progettazione, sviluppo, imballaggio, trasporto, uso e recupero/smaltimento dei rifiuti) Cfr.: Reg. EMAS, Allegato I, Analisi Ambientale.

Schema 2: Indicazione degli elementi SGA utili all'applicazione delle proposte di regolamento Ecodesign, PPWR e MPC

Elemento del SGA	Requisiti di eco-progettazione, packaging sostenibile e materie prime critiche
<p>4. Contesto dell'organizzazione</p>	<p>Integrare nell'Analisi di Contesto fattori legati al quadro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>normativo</u> di riferimento in merito ad obblighi legislativi ed aspettative delle parti interessate in relazione all'eco-progettazione; • <u>tecnico/tecnologico</u> con riferimento alle metodologie e materiali più avanzati per la progettazione in ottica di uso efficiente delle risorse; ai modelli di business circolari e alle buone pratiche di economia circolare; • <u>di mercato</u>, con riferimento agli operatori che possano configurarsi come facilitatori e abilitatori dell'eco-progettazione (fornitori di componenti e materie prime seconde, di materie prime critiche, operatori della logistica, operatori del settore dei rifiuti, fornitori di servizi, ecc.).
<p>5. Leadership</p>	<p><u>Politica Ambientale</u></p> <p>Inserimento e sottoscrizione formale da parte dell'Alta Direzione aziendale di un impegno esplicito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'identificazione e valutazione degli impatti ambientali attraverso una prospettiva di ciclo di vita e in ottica di economia circolare; • alla progettazione eco-compatibile di prodotti e servizi; • all'adozione di adeguate misure di informazione dei portatori di interesse in merito alle caratteristiche e prestazioni ambientali dei prodotti immessi sul mercato (Es: <i>Product Passport</i>).

6. Pianificazione	<p><u>Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali</u></p> <p>Adozione formale da parte del SGA – attraverso procedure o istruzioni dedicate - di metodologie e strumenti operativi per l’identificazione, valutazione e gestione degli aspetti ambientali in un’ottica di ciclo di vita e con l’obiettivo specifico di alimentare, ai fini della riduzione degli impatti ambientali, il processo aziendale di progettazione e <i>design</i> dei prodotti e servizi.</p> <p>Da un punto di vista operativo, una delle misure più robuste e ambiziose sotto il profilo scientifico metodologico, è rappresentata dal <i>Life Cycle Assessment (LCA)</i>, metodo di calcolo dell’impronta ambientale di un prodotto/servizio nel suo ciclo di vita, basata su un processo oggettivo e puntuale di valutazione dei carichi ambientali connessi al prodotto/servizio considerato, attraverso l’identificazione e la quantificazione dell’energia e dei materiali usati e dei rifiuti prodotti, con riferimento – appunto – all’intero ciclo di vita: dall’estrazione al trattamento delle materie prime, alla fabbricazione, al trasporto, alla distribuzione, uso, riuso, riciclo e smaltimento finale.</p> <p>Non meno rilevante possono risultare anche gli approcci di <u>misurazione del livello di adozione di buone pratiche di economia circolare</u> lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti al fine di identificare le opportunità di miglioramento in ottica di eco-progettazione, non solo all’interno della singola azienda ma anche a livello di sistema.</p> <p>L’applicazione di suddette metodologie nell’ambito di un SGA può dar vita ad un processo sistemico e iterativo di verifica delle scelte progettuali di prodotti e servizi e loro revisioni alla luce dell’ottimizzazione dell’impronta ambientale degli stessi.</p>
--------------------------	---

	<p><u>Obiettivi ambientali e pianificazione per il loro raggiungimento</u></p> <p>Definizione di obiettivi ambientali specifici alla progettazione (sia di tipo orizzontale e applicabili a tutte le linee di prodotto sia specifici ad una linea di prodotto) e conseguente pianificazione di azioni e misure per il miglioramento dell'impatto ambientale dei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita, in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • livelli minimi o massimi rispetto a un determinato parametro di prodotto; • specifiche rispetto al packaging (sostanze, contenuto di riciclato, peso, volume); • specifiche non quantitative che mirano a migliorare le prestazioni rispetto a uno o più parametri di prodotto; • prestazioni funzionali di prodotto; • etichettatura ambientale; • strumenti e metodi di comunicazione.
<p>7. Supporto</p>	<p>Predisposizione e diffusione della <u>documentazione di supporto</u> (analisi, rapporti di testing, procedure, istruzioni operative, registrazioni, ecc.) necessaria ad assicurare la pianificazione, il funzionamento e il controllo dei processi che riguardano l'ecodesign e la progettazione circolare.</p>
	<p>Definizione e implementazione, in stretto coordinamento con il Sistema di Gestione della Qualità se presente e se non già integrato, di un processo del SGA per l'ecodesign di prodotti e servizi che disciplini l'iter di progettazione in tutte le sue fasi, dalla presa in carico degli input di analisi degli impatti ambientali e dei requisiti normativi, alla definizione dei parametri di progettazione e di prestazione, alla necessità di coinvolgimento degli attori della filiera, logistici, e dei clienti/consumatori.</p>
<p>8. Attività operative</p>	<p>Definizione ed implementazione, in stretto coordinamento con il SG della Qualità di un processo per assicurare la replicabilità dei requisiti di ecodesign e la produzione in serie.</p>

	<p><u>Valutazione della conformità ai requisiti di eco-progettazione</u> per il controllo dei parametri e degli obiettivi lungo tutto il processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fase di input di progettazione e sviluppo; • fase attiva di progettazione e sviluppo; • verifica dei risultati della progettazione e sviluppo; • identificazione, controllo e convalida delle modifiche; • convalida della progettazione e sviluppo; • fase di produzione e commercializzazione; • fase di fine vita.
	<p>Definizione ed implementazione di un <u>processo del SGA per l'approvvigionamento sostenibile</u>, che includa criteri per la selezione dei materiali (materie prime, anche critiche, e materie prime seconde) tenendo conto di eventuali esigenze di <i>take back</i>, durabilità, riparabilità, riciclo e riutilizzo degli stessi.</p>
	<p>Definizione ed implementazione di un processo per la predisposizione del <i>Product Passport</i> e degli altri strumenti di comunicazione di prodotto verso la filiera e gli altri stakeholder.</p>
	<p>Inserire, tra le iniziative di <u>formazione e/o sensibilizzazione</u> svolte nell'ambito del SGA, specifiche attività nei confronti dei dipendenti (es. progettisti, responsabili approvvigionamenti, responsabili marketing, ecc.), dei fornitori, dei partner commerciali e, all'occorrenza, di tutti gli altri attori chiave della filiera rispetto agli impatti ambientali lungo la catena del valore.</p>
	<p>Nell'ottica dei SGA, la comunicazione deve sempre essere sia interna che esterna.</p>
<p>9. Valutazione delle prestazioni</p> <p>10. Miglioramento continuo</p>	<p>Monitoraggio e valutazione costante dell'implementazione e dell'efficacia degli impegni, degli obiettivi e delle attività riguardanti il dovere di diligenza attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>indicatori prestazionali dedicati</u> in ottica di prestazioni di circolarità dei prodotti;

	<ul style="list-style-type: none">• <u>audit interni</u> sulle funzioni aziendali ed <u>esterni</u> sui partner della catena del valore (es. fornitori);• <u>Riesame della Direzione.</u>
--	--

3.3 LA PROPOSTA DI DIRETTIVA RELATIVA AL DOVERE DI DILIGENZA DELLE IMPRESE AI FINI DELLA SOSTENIBILITÀ (PROPOSAL FOR A CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE DIRECTIVE - CSDDD)

Il 23 febbraio 2022 la Commissione Europea ha adottato una proposta di Direttiva sul c.d. dovere di diligenza (*due diligence*) delle imprese ai fini della sostenibilità, con l'obiettivo di promuovere comportamenti sostenibili e responsabili da parte delle imprese lungo tutta la catena del valore a livello globale, sia sotto il profilo ambientale sia sotto quello dei diritti umani. Nello specifico, la proposta legislativa introduce l'obbligo per le imprese con catene del valore globali di individuare e, qualora necessario, evitare, far cessare o attenuare gli effetti negativi delle loro attività sui diritti umani (es. lavoro minorile e sfruttamento dei lavoratori) e sull'ambiente (ad esempio, inquinamento e perdita di biodiversità). Inoltre, la proposta mira a disciplinare gli obblighi degli amministratori societari e i sistemi di gestione aziendale per l'adempimento del dovere di diligenza. Riguarda pertanto anche i processi e le misure per la tutela degli interessi dei soci e dei portatori di interessi delle società.

La proposta di Direttiva si inserisce nel solco del *Piano d'Azione per la Finanza Sostenibile* e del *Green Deal Europeo*, con particolare riferimento agli obiettivi e alle iniziative volte a rendere coerente la governance societaria con le politiche e gli obiettivi di sostenibilità delle imprese e dell'Unione. L'iniziativa del legislatore europeo muove dalle seguenti considerazioni:

- esiste un consolidato collegamento tra l'economia dell'UE e diversi altri contesti geografici ed economici extra-UE per mezzo di catene globali del valore potenzialmente impattanti in termini sia ambientali sia sociali;
- l'azione volontaria non sembra aver portato a miglioramenti apprezzabili nei diversi settori in cui le aziende hanno adottato norme internazionali²⁴. Di conseguenza, si osservano, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, esternalità negative associate alle attività di produzione e consumo dell'UE. Alcune società dell'UE sono state associate a impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente, anche nelle catene del valore cui partecipano²⁵. Serve

²⁴ Organizzazione delle Nazioni Unite, "Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework" (2011); "Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali" (aggiornamento del 2023), con una serie di raccomandazioni sulla condotta responsabile delle imprese, nonché Linee guida specifiche dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile (2018) e linee guida settoriali dell'OCSE.

²⁵ Gli impatti negativi comprendono, in particolare, questioni relative ai diritti umani quali il lavoro coatto, il lavoro minorile, l'inadeguatezza delle condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro, lo sfruttamento dei lavoratori, e impatti ambientali quali le emissioni di gas a effetto serra, l'inquinamento o la perdita di biodiversità e il degrado degli ecosistemi.

pertanto un miglioramento di portata più ampia, difficile da realizzare con un'azione volontaria;

- il riconoscimento e la piena integrazione di tali aspetti nella gestione dei profili di sostenibilità delle aziende risulta essere una richiesta dei cittadini dell'Unione, con l'invito alle istituzioni europee ad agire;
- diversi Stati Membri (es. Francia e Germania) hanno recentemente introdotto normative che disciplinano il dovere di diligenza in materia di sostenibilità, mentre altri sono in procinto di legiferare o stanno valutando l'ipotesi di attivarsi (Belgio e Paesi Bassi). Nonostante tutti gli Stati membri intendano basarsi sulle norme internazionali esistenti (principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, norme OCSE in materia di condotta d'impresa responsabile), le normative nuove ed emergenti in materia di dovere di diligenza sono notevolmente diverse nell'Unione, facendo così sorgere requisiti divergenti. Ciò rischia anche di creare condizioni di disparità per le società nel mercato interno.

Vediamo, qui di seguito, il cosiddetto “**ambito di applicazione soggettivo**” della proposta di Direttiva:

1) Imprese dell'UE
Gruppo 1 – società con: <ul style="list-style-type: none">• oltre 500 dipendenti;• fatturato netto generato a livello mondiale superiore a 150 milioni di euro nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio.
Gruppo 2 – società con: <ul style="list-style-type: none">• oltre 250 dipendenti;• fatturato netto generato a livello mondiale maggiore di 40 milioni di euro nell'ultimo esercizio per il quale è stato redatto il bilancio d'esercizio;• purché almeno il 50 % di tale fatturato netto sia stato generato in settori considerati “ad alto impatto” e che sono al tempo stesso contemplate dalle linee guida settoriali dell'OCSE.
2) Imprese di paesi terzi attive nell'UE
Gruppo 1 – società con un fatturato netto che supera i 150 milioni di EUR ed interamente generato nell'UE.

Gruppo 2 – società con:

- fatturato netto di oltre 40 milioni di euro ma non superiore a 150 milioni di euro interamente generato nell'UE;
- purché almeno il 50 % del fatturato netto della società a livello mondiale in settori considerati “ad alto impatto” e che sono al tempo stesso contemplate dalle linee guida settoriali dell'OCSE.

Le **piccole e medie imprese (PMI)** non rientrano direttamente nel campo di applicazione della proposta di Direttiva la quale, tuttavia, riconosce che le PMI sono parte (direttamente o indirettamente) della filiera produttiva di grandi e grandissime imprese interessate dall'applicazione della proposta di Direttiva e che quindi si vedranno estendere gli obblighi previsti da tali norme in via indiretta, tramite strumenti di natura contrattuale che le grandi imprese applicheranno ai loro fornitori, subfornitori, distributori, rivenditori, ecc.

Anche le **imprese finanziarie regolamentate**, a prescindere dalla forma giuridica, nella misura in cui concedano finanziamenti, crediti, assicurazioni o gestiscano fondi, sono soggette al dovere di diligenza.

In merito, invece, al cosiddetto "**ambito d'applicazione materiale**", esso è incentrato sull'**obbligo di diligenza delle società e comprende gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente** che possono essere chiaramente definiti in determinate convenzioni internazionali. L'obbligo si applica alle operazioni delle società, alle loro controllate e alle loro catene del valore (rapporti commerciali diretti e indiretti consolidati).

Al fine di rispettare l'obbligo di dovuta diligenza, le imprese devono:

- integrare il dovere di diligenza nelle politiche aziendali;
- individuare gli effetti negativi reali o potenziali sui diritti umani e sull'ambiente;
- prevenire o attenuare gli effetti potenziali;
- porre fine o ridurre al minimo gli effetti reali;
- istituire e mantenere una procedura di denuncia;
- monitorare l'efficacia delle politiche e delle misure di dovuta diligenza;
- dar conto pubblicamente del dovere di diligenza.

Gli **amministratori**, al fine di agire nell'interesse superiore della società, svolgono la funzione di garanti dell'efficacia del dovere di diligenza.

Lo stato dell'iter legislativo europeo a febbraio 2024

Il 15 dicembre 2023 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio che sancisce i punti essenziali della CSDDD e che ora, per la sua adozione

formale, deve essere approvato anche dalla Commissione Europea. Nel dettaglio, si segnala che in base all'accordo provvisorio raggiunto:

Ambito di applicazione soggettivo

- le società obbligate ad adottare le misure necessarie all'esecuzione delle attività di due diligence in relazione alle loro catene di valore saranno:
 - a) le società con oltre 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale che superi 150 milioni di euro;
 - b) le società con oltre 250 dipendenti e con un fatturato di oltre 40 milioni di euro, se almeno 20 milioni di euro sono generati in settori "sensibili" quali tessile, abbigliamento, agricoltura (comprese silvicoltura e allevamenti ittici), alimentare, estrazione e vendita di risorse minerali e costruzioni
 - c) le società di Paesi terzi operanti all'interno dell'Unione Europea con un fatturato superiore a 150 milioni di euro, di cui almeno 40 milioni di euro generati all'interno dell'Unione Europea. Da notare che il comunicato stampa emanato dal Consiglio omette di riportare tra i destinatari della direttiva le imprese operanti nei settori "sensibili".
- a partire dal terzo anno dall'entrata in vigore della CSDDD saranno obbligate anche le società con sede in stati extra-UE che nell'esercizio precedente all'ultimo abbiano generato un fatturato netto di oltre 150.000.000 di euro all'interno dell'Unione Europea. È previsto che la Commissione pubblichi periodicamente un elenco di imprese aventi sede in Paesi Terzi soggetti agli obblighi previsti dalla Direttiva;
- rimangono temporaneamente escluse dalla CSDDD le imprese operanti nel settore finanziario, con clausola di eventuale inclusione futura sulla base di una valutazione d'impatto

Ambito di applicazione oggettivo

- Nella proposta della Commissione, il dovere di diligenza riguarda in particolare le disposizioni dei trattati riportati nell'allegato I della Proposta di direttiva, che elenca gli strumenti internazionali ratificati da tutti gli Stati membri che stabiliscono norme sufficientemente chiare che debbano essere rispettate dalle imprese. Il compromesso raggiunto in sede del trilatero aggiunge nuovi elementi ai trattati elencati nell'allegato per quanto riguarda i diritti umani, in particolare per i gruppi più vulnerabili e anche le principali convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) possono essere aggiunte all'elenco, mediante atti delegati, ma sempre una volta che siano ratificate da tutti gli Stati membri.

- Il compromesso raggiunto dal trilatero chiarisce la natura degli impatti ambientali contemplati dalla direttiva, definendoli come qualsiasi degrado ambientale misurabile, quali cambiamenti nocivi del suolo, inquinamento idrico o atmosferico, emissioni nocive o consumo eccessivo di acqua o altri effetti sulle risorse naturali.

La catena del valore

- Il Parlamento Europeo, nelle sue osservazioni alla bozza della CSDDD, ha confermato che gli obblighi di due diligence devono essere eseguiti lungo l'intera "catena di valore", ossia in riferimento ad entrambi i flussi di business delle società obbligate: i clienti e i fornitori. L'accordo raggiunto dal Consiglio e dal Parlamento dovrebbe sposare una soluzione di compromesso: l'obbligo di diligenza si applicherà relativamente ai gravi impatti negativi effettivi e potenziali sull'ambiente e sui diritti umani per la "business chain", che comprende i partner commerciali a monte dell'impresa e, in parte, le attività a valle.
- Il compromesso raggiunto in sede di trilatero rafforza le disposizioni connesse all'obbligo che le società di grandi dimensioni si adoperino al massimo per adottare e attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Il recepimento negli ordinamenti nazionali e le sanzioni

- Il recepimento della CSDDD nelle legislazioni nazionali dovrà avvenire al più tardi entro la fine del 2025. Per quanto riguarda le disposizioni attuative, la CSDDD prevede che esse siano adottate dagli Stati membri entro 4 anni a decorrere dall'entrata in vigore della CSDDD.
- Il controllo sull'adempimento da parte delle imprese agli obblighi della CSDDD è devoluto alle autorità di regolamentazione nazionali, le quali potranno imporre, in caso di violazioni degli obblighi della CSDDD, sanzioni pecuniarie fino al 5% del fatturato globale della società responsabile, oltre a prevedere possibili sanzioni di natura amministrativa e/o rilevanti sotto il profilo reputazionale quali, a titolo esemplificativo, l'esclusione dagli appalti pubblici, il ritiro dei prodotti dal mercato e/o sanzioni relative al c.d. naming and shaming (pubblicazione della descrizione degli inadempimenti alla CSDDD ascritti alla società).

La responsabilità civile

L'accordo provvisorio prevede:

- un termine di prescrizione di cinque anni per i soggetti interessati (anche tramite sindacati e organizzazioni rappresentative) ad agire per la tutela contro gli effetti degli impatti negativi per violazione delle disposizioni della CSDDD;

- un ampliamento dei diritti e tutele a favore dei soggetti ricorrenti (limitazione della divulgazione delle prove e dei costi dell'azione);
- il dovere delle società di risolvere i rapporti commerciali con i partner che causino impatti negativi su ambiente e diritti umani

3.3.1 Il ruolo dei SGA nel recepimento della proposta di direttiva sul c.d. dovere di diligenza (CSDDD)

Nell'ottica della disamina delle opportunità sinergiche rispetto ai SGA risulta funzionale richiamare la definizione di *due diligence* che l'OCSE propone: *"...processo che, in quanto parte integrante dei sistemi decisionali e di gestione del rischio, permette alle imprese di identificare, prevenire e mitigare il proprio impatto negativo, effettivo e potenziale e di rendere conto del modo in cui affrontano il problema ... La due diligence può essere integrata in sistemi più ampi di gestione del rischio d'impresa, purché non si limiti semplicemente a identificare e gestire rischi pertinenti all'impresa stessa ma comprenda [...] l'adozione di misure di prevenzione o di mitigazione [...] e l'adozione di misure riparatorie."*²⁶

Risulta pertanto evidente, che il dovere di diligenza debba essere inteso come un processo:

- sistemico ed integrato con gli altri sistemi gestionali aziendali;
- preventivo rispetto al rischio, ossia orientato ad evitare che le attività aziendali, i prodotti o i servizi, attraverso i rapporti commerciali, causino o contribuiscano al manifestarsi di impatti negativi sulle persone, sull'ambiente e sulla società;
- di mitigazione rispetto agli impatti che non è possibile prevenire e di rimedio laddove tali impatti abbiano avuto luogo.

L'identificazione, valutazione e gestione sistemica del rischio non è solo parte integrante ma il "cuore" stesso dei SGA, soprattutto se consideriamo questi ultimi nella prospettiva di supporto alla definizione degli indirizzi strategici aziendali e quale strumento di prevenzione e mitigazione degli impatti ambientali, siano essi diretti o indiretti rispetto alle attività aziendali.

Inoltre, l'assunzione della *Life Cycle Perspective* da parte dei SGA come riferito all'intera catena del valore rappresenta un ulteriore prezioso elemento di supporto alle imprese chiamate ad attuare dei processi strutturati di *due diligence* della sostenibilità d'impresa. Tale aspetto è ribadito dalla nuova versione (2023) delle *Linee Guida EMAS per l'utente*, le quale affermano esplicitamente che "[...]

²⁶ Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, OECD (2023). Parte II - Principi Generali.

L'approccio di gestione si avvicina agli strumenti volontari e alla legislazione futura volta a evitare e ridurre gli impatti negativi nelle catene globali del valore, relativa al dovere di diligenza. EMAS fornisce un quadro adeguato per l'esercizio del dovere di diligenza ambientale e può servire da base per una gestione più ampia della sostenibilità nella catena del valore".²⁷

Tuttavia, come per i requisiti di eco-progettazione identificati dalla proposta di *Regolamento Ecodesign*, anche i tentativi di sviluppare approcci finalizzati a ricomprendere nei SGA tutti i processi *upstream* e *downstream* della propria catena del valore e a gestire le relazioni con gli attori chiave - in una prospettiva di prevenzione e gestione dei rischi ambientali e sociali connessi - non hanno trovato particolare riscontro nell'esperienza applicativa delle imprese. Oggi, nondimeno, da un lato per effetto delle pressioni sempre più forti esercitate dalla società civile e dagli attori del mercato sempre più attenti ai temi della sostenibilità e, dall'altro, per effetto degli interventi legislativi a vari livelli (nazionale, europeo, globale) per le imprese risulta sempre più difficile - e rischioso sotto il profilo reputazionale - escludere dall'ambito di applicazione della gestione ambientale attività e processi in ragione della loro esternalizzazione o affidamento a soggetti esterni all'impresa.

Sulla base di tali considerazioni il Gruppo di Lavoro propone i seguenti spunti operativi di riflessione rispetto al ruolo che i SGA possono svolgere ai fini del recepimento degli obblighi dettati dalla proposta di Direttiva in esame.

Schema 3: Indicazione degli elementi del SGA utili al recepimento della proposta di direttiva Due Diligence.

Elemento del SGA (ISO High Level Structure)	Requisiti di due diligence ambientale
4. Contesto dell'organizzazione	<u>Analisi di Contesto</u> con focus sui <u>fattori interni ed esterni relativi alla catena del valore</u> intesa come: "insieme delle attività inerenti alla produzione di beni o alla prestazione di servizi da parte di una società, compresi lo sviluppo del prodotto o del servizio e l'uso e lo smaltimento del prodotto, così come le collegate attività esplicate nei rapporti d'affari consolidati della società, a monte e a valle."

²⁷ Decisione (EU) 2023/2463 della Commissione del 3 novembre 2023. Cap. 5 - Sinergie con altre normative e altri strumenti volontari.

	<p>Presenza in carico delle <u>istanze di tutti gli attori coinvolti</u> nelle attività dell'organizzazione, nelle attività delle sue filiazioni e nelle attività nella catena del valore svolte da soggetti con cui l'organizzazione intrattiene un rapporto d'affari consolidato.</p>
	<p><u>Analisi del campo di applicazione del SGA</u> comprendendo gli obblighi rispetto agli impatti ambientali negativi che incombono sulle attività e lungo tutta la catena del valore.</p>
5. Leadership	<p>Integrazione del dovere di diligenza nella <u>Politica Ambientale</u> per mezzo degli elementi seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Principio del c.d. <i>Duty of Care</i> dell'Alta Direzione, la quale, nell'adempiere al loro dovere di agire nell'interesse superiore della società, si impegna a tenere conto delle conseguenze in termini di sostenibilità, a breve, medio e lungo termine, delle decisioni che assumono; • Impegno dell'Alta Direzione a predisporre azioni di diligenza e vigilanza, tenuto debitamente conto dei contributi dei portatori di interessi e delle organizzazioni della società civile; • descrizione dell'approccio della società al dovere di diligenza, anche a lungo termine; • riferimento a codici di condotta o codici etici che illustrino le norme e i principi cui devono attenersi dipendenti e filiazioni della società; • descrizione delle procedure predisposte per l'esercizio del dovere di diligenza, comprese le misure adottate per verificare il rispetto del codice di condotta ed estenderne l'applicazione ai rapporti d'affari consolidati.
	<p>Identificazione ed attribuzione formalizzata, nell'ambito del SGA, di <u>responsabilità, funzioni e ruoli</u> manageriali ed operativi chiave ai fini della prevenzione e gestione dei rischi ambientali lungo la catena del valore (approvvigionamenti, legale, commerciale, ecc.)</p>

<p>6. Pianificazione</p>	<p>Nell'ambito del processo di identificazione e valutazione dei rischi connessi agli aspetti ambientali e di definizione di obiettivi, attuare una <u>mappatura puntuale delle attività dell'organizzazione</u> per ricostruire in modo accurato tutte le attività dell'organizzazione, adottando una <i>Prospettiva di Ciclo di Vita</i>. Ciò significa muoversi nella "perimetrazione" delle attività a partire dalla loro riconduzione ad almeno tre macro ambiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le attività e i <u>processi upstream</u>, ovvero costituenti la filiera a monte delle attività produttive di prodotti e servizi (approvvigionamento di materie prime e semilavorati, acquisto di prodotti intermedi e di ausiliari, attività di logistica e trasporto in entrata, servizi, etc.; • le attività e i <u>processi inerenti la produzione e la trasformazione</u> in senso stretto, siano essi condotti in outsourcing o meno; • le attività e i <u>processi downstream</u>, cioè la filiera a valle delle attività produttive (logistica e trasporti in uscita, distribuzione e vendita dei prodotti finiti, processi di consumo, smaltimento e gestione del fine vita). <p>Il processo di mappatura, secondo l'approccio qui proposto, si completa con <u>l'individuazione dei soggetti chiave</u> a diverso titolo coinvolti in e/o interessati da ciascuna attività mappata.</p>
	<p>Predisposizione, nell'ambito del SGA, di una <u>processo - tramite procedura dedicata - di reclamo (whistleblowing)</u> al fine di garantire agli stakeholder interni ed esterni la possibilità di presentare una segnalazione formale qualora nutrano un legittimo timore circa impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, delle attività dell'impresa stessa, delle attività delle sue filiazioni e della catena del valore cui partecipano.</p> <p>Tale procedura può, in alternativa, essere predisposta nell'ambito di un SG della Qualità o, come spesso avviene nell'esperienza aziendale,</p>

	<p>nell'ambito di un Sistema di Gestione Integrato (SGI) che comprenda Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza.</p>
	<p>Inserimento nel SGA di un Piano d'Azione che includa obiettivi ed azioni di miglioramento sulla base:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di un ordine di priorità con riguardo ad attività che causano o contribuiscono agli impatti ambientali negativi; • di una precedenza di intervento in merito agli impatti potenziali o effettivi che devono/possono essere affrontati immediatamente, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> ○ aggiornare termini contrattuali con fornitori; ○ predisporre e attuare procedure di preselezione sul dovere di diligenza nei rapporti con i fornitori e nelle altre relazioni commerciali; ○ modifica e aggiornamento dei protocolli di auditing sugli attori della catena del valore; ○ definizione di piani di cooperazione e collaborazione lungo la catena del valore; ○ sostenere i fornitori rilevanti ed altri attori delle relazioni commerciali nella prevenzione o mitigazione degli impatti negativi o dei rischi.
	<p>Per le aziende del <i>Gruppo 1</i>, adozione nell'ambito del SGA di un <u>Piano per il Clima</u> e relativi obiettivi atti a garantire che il modello di business e la strategia aziendale siano compatibili con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Il Piano dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • indicare, sulla base delle informazioni di cui l'impresa può ragionevolmente disporre, la misura in cui i cambiamenti climatici rappresentano un rischio per le attività della società ovvero un loro possibile impatto; • includere obiettivi di riduzione delle emissioni.

<p>7. Supporto</p> <p>8. Attività operative</p>	<p>Aggiornamento delle <u>informazioni documentate</u> esistenti del SGA al fine di integrare il corpo documentale necessario al processo di due diligence includendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • procedure che definiscano il processo, i ruoli e le responsabilità per il dovere di diligenza; • procedure di segnalazione/reclamo; • revisione delle procedure di formazione; • revisione delle procedure di comunicazione interna ed esterna.
	<p>Inserire, tra le iniziative di <u>formazione, sensibilizzazione e comunicazione</u> svolte nell’ambito del SGA, specifiche attività nei confronti dei dipendenti, dei fornitori, dei partner commerciali e, all’occorrenza, di tutti gli altri attori chiavi della filiera rispetto ai rischi ambientali lungo la catena del valore, al processo di due diligence, a ruoli e responsabilità, ai canali di segnalazione delle violazioni, ecc.</p>
<p>9. Valutazione delle prestazioni</p> <p>10. Miglioramento continuo</p>	<p>Monitoraggio e valutazione costante dell’implementazione e dell’efficacia degli impegni, degli obiettivi e delle attività riguardanti il dovere di diligenza attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <u>indicatori prestazionali dedicati</u> (numero di reclami presentati e gestiti, numero di contratti di fornitura cessati, numero di ore di formazione, ecc.); ○ <u>audit interni</u> sulle funzioni aziendali coinvolte ed <u>esterni</u> sui partner della catena del valore (es. fornitori); ○ <u>Riesame della Direzione.</u>

Correlazione della disciplina sulla due diligence di sostenibilità con il modello organizzativo e di gestione 231

Il Decreto Legislativo 231 del 2001 e sue successive modifiche, il quale disciplina la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, prevede che l'impresa operi eticamente per mezzo dell'adozione e mantenimento nel tempo di un Modello Organizzativo e di Gestione (c.d. Modello 231).

Il Modello 231 si configura come lo strumento di *governance* attraverso il quale le imprese hanno la possibilità di definire i principi, le regole, gli strumenti e i meccanismi di controllo dei quali dotarsi al fine di monitorare i rischi e prevenire la commissione dei reati offrendo di conseguenza affidabilità ai partner commerciali e agli altri stakeholder, migliorando l'immagine dell'impresa.

Ai fini della disamina delle ricadute derivanti dalla proposta di CSDDD sulle singole imprese italiane e su interi comparti produttivi, risulta rilevante ricordare alcuni dei reati presupposto di cui al D. Lgs. 231: reati ambientali, reati contro la salute e sicurezza dei lavoratori, reati contro la personalità individuale (es. sfruttamento del lavoro come nel caso del caporalato).

Emerge quindi in maniera evidente l'affinità non solo con gli obiettivi previsti nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (pianeta, persone, prosperità) ma anche con le "*Linee Guida dell'OCSE per la condotta responsabile delle imprese multinazionali*" esplicitamente richiamate dalla stessa proposta di CSDDD. Il Modello 231 ha, pertanto, la facoltà di configurarsi quale strumento di *governance* per l'autoregolamentazione etica e di sostenibilità delle imprese e quale presidio della responsabilità amministrativa. I Modelli 231 possono infatti assolvere a finalità aventi carattere di prevenzione/attenuazione/eliminazione/riduzione dei rischi ambientali e sociali, nonché di supporto al conseguimento degli obiettivi di sostenibilità aziendale.

Peraltro, in relazione al ruolo dei SGA, riteniamo sia rilevante confermare anche in questa sede le considerazioni già presentate dal Gruppo di Lavoro nella Dispensa Assolombarda "*Il Sistema di Gestione ISO 14001 ed EMAS nella prevenzione dei reati ambientali ex d.lgs. n. 231/2001*" pubblicata nel 2013. Suddetto lavoro metteva in luce gli evidenti parallelismi tra i requisiti proposti dai SGA sviluppati in accordo alla ISO 14001:2015 e il Modello Organizzativo del D. Lgs. n. 231/2001, proponendo un possibile approccio sinergico per l'implementazione di entrambi gli strumenti in ottica integrata.

3.4 LA PROPOSTA DI DIRETTIVA SULL'ATTESTAZIONE E SULLA COMUNICAZIONE DELLE ASSEZIONI AMBIENTALI ESPLICITE (PROPOSAL FOR A DIRECTIVE ON SUBSTANTIATION AND COMMUNICATION OF EXPLICIT ENVIRONMENTAL CLAIMS)

Nell'ambito del *Green Deal* europeo la Commissione si è impegnata a porre in atto politiche per assicurare che i consumatori siano responsabilizzati a compiere scelte più informate al fine di renderli attori attivi della transizione ecologica continentale²⁸. Nello specifico, la Commissione si è impegnata a contrastare il fenomeno delle asserzioni ambientali false al fine di garantire che i consumatori ricevano informazioni attendibili, comparabili e verificabili, permettendo loro di prendere decisioni più sostenibili e ridurre il rischio di un marketing ambientale fuorviante (*greenwashing*).

Più precisamente, la volontà di affrontare il tema del *greenwashing* è stata declinata come priorità strategica in diverse iniziative di policy UE, con particolare riferimento al nuovo Piano d'Azione per l'Economia Circolare²⁹, alla nuova Agenda dei consumatori³⁰ e al nuovo Piano industriale³¹ europeo. In tali atti le istituzioni europee evidenziano la necessità di consentire ai consumatori di compiere le loro scelte in base a informazioni trasparenti e attendibili sulla sostenibilità, sulla durabilità e sull'impronta di carbonio dei prodotti e sottolineano al contempo che la trasparenza del mercato è uno strumento che agevola la diffusione di prodotti a zero emissioni nette con un livello superiore di prestazioni tecnologiche e ambientali.

In tale contesto si inserisce la proposta di Direttiva sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite - anche detta *Direttiva Green Claims* - la quale mira a definire un quadro normativo armonizzato in materia di asserzioni ambientali per cercare di superare la frammentazione di approcci nazionali divergenti e aumentare il livello di protezione dell'ambiente garantendo l'affidabilità della comunicazione ambientale delle imprese.

La Direttiva interesserà le asserzioni ambientali esplicite – intese come asserzioni in forma testuale o contenute in un marchio ambientale - formulate da professionisti

²⁸ Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (COM (2022) 143 final).

²⁹ COM (2020) 98 final dell'11 marzo 2020. Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare Per un'Europa più pulita e più competitiva.

³⁰ COM (2020) 696 final del 13 novembre 2020. Nuova agenda dei consumatori. Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile.

³¹ COM (2023) 62 final del 1° febbraio 2023. Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette.

riguardo a prodotti o nell'ambito di pratiche commerciali tra imprese e consumatori.

Non è prevista invece l'applicazione:

- ai sistemi di etichettatura ambientale e alle asserzioni ambientali esplicite disciplinate o attestate a norma di disposizioni europee già in vigore, come ad esempio il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE);
- ad altre norme UE vigenti o future che stabiliscano le condizioni alle quali possono o devono essere formulate asserzioni ambientali esplicite relative a determinati prodotti o professionisti;
- a norme dell'Unione che stabiliscono prescrizioni in materia di valutazione o comunicazione degli impatti ambientali, degli aspetti ambientali o delle prestazioni ambientali di determinati prodotti o professionisti o condizioni per i sistemi di etichettatura ambientale.

Le disposizioni della proposta non si applicheranno alle microimprese (che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro), salvo che queste desiderino ricevere un certificato di conformità dell'asserzione ambientale.

Più nel dettaglio, la proposta di Direttiva introduce:

l'obbligo di attestazione delle asserzioni ambientali.

Le imprese dovranno attestare le asserzioni esplicite per mezzo di una valutazione conforme a specifici requisiti indicati nella norma;

l'obbligo di attestazione delle asserzioni ambientali comparative.

Le imprese dovranno attestare le asserzioni che affermano o inducono a ritenere che un prodotto o un professionista abbiano impatti ambientali maggiori o minori, o prestazioni ambientali migliori o peggiori, rispetto ad altri prodotti o professionisti. Esse devono utilizzare informazioni equivalenti per la valutazione degli impatti presi in esame; considerare le stesse fasi lungo la catena del valore e gli stessi impatti, aspetti o prestazioni ambientali. Inoltre sarà necessaria una spiegazione dell'impatto del miglioramento e l'indicazione dell'anno con cui avviene il raffronto;

l'obbligo di comunicazione delle asserzioni ambientali.

Tutte le asserzioni comunicate devono includere le informazioni sull'uso appropriato che i consumatori possono fare del prodotto al fine di ridurre gli impatti ambientali; essere corredate da informazioni che attestino le modalità di realizzazione dei miglioramenti oggetto dell'asserzione; avere il certificato di conformità e le coordinate del verificatore;

Le disposizioni relative ai marchi ambientali e ai sistemi di etichettatura ambientale.

Oltre agli obblighi in materia di attestazione e di comunicazione applicabili a tutti i tipi di asserzioni, la proposta di Direttiva affronta il problema della proliferazione dei marchi ambientali e le conseguenze per il mercato unico europeo (confusione dei consumatori, frammentazione del mercato e aumento dell'onere di conformità alle prescrizioni nei diversi Stati Membri). La proposta prevede che i marchi rispettino le prescrizioni già stabilite per le asserzioni ambientali e che questi siano sottoposti a verifica da parte di un organismo terzo. Si prevede inoltre che solo i marchi assegnati nell'ambito di sistemi di etichettatura ambientale istituiti a norma del diritto dell'UE possano attribuire un punteggio a un prodotto o a un professionista sulla base di un indicatore aggregato degli impatti ambientali di un prodotto o di un professionista;

la verifica ex ante delle asserzioni ambientali e dei sistemi di etichettatura.

L'attestazione e la comunicazione delle asserzioni e dei marchi ambientali dovranno essere sottoposte a verifica da parte di terzi e certificate come conformi alle prescrizioni della direttiva prima che l'asserzione venga utilizzata in una comunicazione commerciale. Un organismo ufficialmente accreditato (il "verificatore") effettuerà tale verifica *ex ante* delle asserzioni formulate dall'impresa che intende utilizzarle. Una volta effettuata la verifica dell'asserzione presentata, il "verificatore" deciderà se rilasciare o meno un certificato di conformità. Questo certificato sarà riconosciuto in tutta l'UE, condiviso tra gli Stati membri attraverso il sistema di informazione del mercato interno, e consentirà alle imprese di utilizzare l'asserzione in una comunicazione commerciale rivolta ai consumatori in tutto il mercato interno.

Stato dell'iter legislativo europeo a febbraio 2024

Il testo è stato approvato dal parlamento il 17 gennaio 2024 e si attende, pertanto, il via libera dal consiglio prima della pubblicazione in gazzetta ufficiale UE. La direttiva dovrà poi essere recepita dagli stati membri nei successivi 24 mesi.

3.4.1 Il ruolo dei SGA nel recepimento della proposta della c.d. Direttiva Green Claims

Tra gli elementi dei SGA che mostrano i maggiori margini di miglioramento in termini di piena comprensione e attuazione da parte delle imprese figura il requisito, necessario all'ottenimento della certificazione, che richiede di attuare un processo di comunicazione (interna ed esterna) all'organizzazione, definendo approcci e procedure formalizzate in merito a cosa comunicare, quando comunicare, con chi e come.

Inoltre, guardando ai requisiti della 14001:2015³², la comunicazione interna ed esterna nell’ambito dei SGA deve essere conforme ad una serie di requisiti quali: trasparenza, appropriatezza (rispetto ai bisogni delle parti interessate e agli impatti ambientali dell’organizzazione), veridicità e non ingannevolezza, oggettività, accuratezza e affidabilità, completezza, chiarezza e comprensibilità per gli stakeholder. Tali requisiti costituiscono, per altro, il riferimento per l’implementazione delle linee guida dalla norma ISO 14063:2020 “Guida alla comunicazione ambientale” la quale fornisce alle organizzazioni indicazioni per la definizione e l’attuazione di una efficace comunicazione ambientale improntata al coinvolgimento delle parti interessate interne ed esterne.

I SGA - attraverso i requisiti di pianificazione, attuazione e monitoraggio degli obiettivi di miglioramento – offrono, quindi, il potenziale di configurarsi quale strumento di supporto alle imprese particolarmente funzionale alla definizione di strategie di marketing e comunicazione ambientale basate su un processo di prevenzione e miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, trasparente, verificabile ed affidabile, in una prospettiva di ciclo di vita di prodotti o servizi.

Schema 4: Indicazione degli elementi del SGA utili al recepimento della proposta di direttiva green claims

Elemento del SGA (ISO High Level Structure)	Requisiti per la gestione delle asserzioni ambientali esplicite
4. Contesto dell’organizzazione	Predisposizione di un’adeguata <u>Analisi del Contesto</u> di riferimento dell’organizzazione quale elemento essenziale e propedeutico alla definizione di un adeguato processo di comunicazione ambientale, con particolare riferimento alle asserzioni ambientali. Tale attività risulta funzionale alla comprensione delle questioni del contesto (regolamentare, di mercato, territoriale, istituzionale, tecnologico, ecc.) più pertinenti alla definizione dei diversi contenuti, approcci e strumenti possibili per comunicare, e delle modalità attraverso cui interagire con le parti interessate (ad esempio come registrare, utilizzare, dare risposta e

³² La previsione di una serie di requisiti in merito alla comunicazione - mutuati dai principi chiave della ISO 14063:2020 “Gestione ambientale. Comunicazione ambientale. Linee guida ed esempi” - è esplicitata nell’Allegato alla norma ISO 14001:2015.

	<p>gestire le istanze provenienti dai diversi stakeholder). Le risultanze dell'Analisi potrebbe costituire l'input principale ai fini della definizione di una strategia per le asserzioni ambientali quale elemento della più ampia strategia di marketing e comunicazione ambientale.</p>
<p>5. Leadership</p>	<p>Inserimento nella <u>Politica Ambientale</u> di specifico impegno alla definizione di un processo di gestione delle asserzioni ambientali esplicite (<i>green claim</i>) che sia trasparente, veritiero, verificabile e basato su evidenze scientifiche e conforme agli obblighi in materia di attestazione stabiliti dalla normativa europea.</p>
	<p>Predisposizione, quale elemento del SGA, di una <u>Politica per la Comunicazione Ambientale</u> contenente impegno esplicito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identificare le parti interessate alla comunicazione ambientale dell'impresa; • definire gli obiettivi della comunicazione; • integrare la comunicazione ambientale nel processo di comunicazione generale dell'organizzazione; • mettere a disposizione le risorse necessarie (umane, finanziarie e strumentali) per un'adeguata comunicazione ambientale; • ricorrere a soli dati scientifici riconosciuti e alle conoscenze tecniche più avanzate su cui basare la comunicazione a; • dimostrare la rilevanza degli impatti, degli aspetti e delle prestazioni ambientali da un punto di vista del ciclo di vita; • includere tutti gli aspetti e gli impatti rilevanti per la valutazione delle prestazioni ambientali; • garantire la conformità agli obblighi in materia di attestazione stabiliti dalla normativa applicabile.
	<p>Identificazione ed attribuzione formalizzata, nell'ambito del SGA, di <u>responsabilità</u> in ottica di</p>

	asserzioni ambientali esplicite a <u>funzioni e ruoli</u> manageriali ed operativi chiave.
6. Pianificazione	Identificazione e <u>valutazione dei rischi e delle opportunità</u> per l'organizzazione e per l'ambiente connessi ad una comunicazione ambientale.
	Definizione/revisione del <u>processo di identificazione e valutazione degli aspetti ambientali</u> di prodotti, gruppi di prodotti o dell'organizzazione stessa sulla base dell' <u>approccio del ciclo di vita del prodotto/servizio</u> .
	Definizione di un <u>piano strategico per le asserzioni ambientali</u> che includa: <ul style="list-style-type: none"> • gli elementi di input dell'analisi del contesto e del coinvolgimento delle parti interessate; • l'indicazione degli obiettivi; • l'identificazione dei destinatari; • l'ambito territoriale e geografico; • le informazioni, i dati e i contenuti; • gli approcci e gli strumenti (es. etichette ambientali); • i ruoli e le responsabilità.
7. Supporto	Definizione/aggiornamento del processo di predisposizione, tenuta e revisione delle <u>informazioni documentate</u> del SGA al fine di integrare il corpo documentale necessario alla gestione del processo di definizione e gestione delle asserzioni ambientali esplicite.
	Allocazione di <u>budget dedicato al processo di gestione delle asserzioni ambientali esplicite</u> e alla loro attestazione al fine di garantire il rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa europea.
	Definizione di un <u>programma di formazione, sensibilizzazione e comunicazione interna</u> , rivolto alle funzioni chiave (R&D, produzione, marketing, legale, HSEQ/Sustainability, ecc.) sul processo per la definizione delle asserzioni ambientali esplicite.

<p>8. Attività operative</p>	<p><u>Attuazione del processo di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite per mezzo:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>della Raccolta dei dati</u> ai fini della valutazione delle prestazioni di un determinato prodotto o gruppo di prodotti o dell'organizzazione stessa in relazione agli aspetti ambientali o agli impatti ambientali di detto prodotto o gruppo di prodotti o delle attività dell'organizzazione stessa; • <u>della definizione di informazioni primarie e secondarie;</u> • <u>l'Identificazione e valutazione degli impatti ambientali significativi</u> sulla base di <u>prove scientifiche riconosciute.</u> <p><u>Realizzazione delle attività di comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite in formato testuale o all'interno di etichette e marchi ambientali.</u></p>
<p>9. Valutazione delle prestazioni</p> <p>10. Miglioramento continuo</p>	<p><u>Monitoraggio e valutazione costante dell'implementazione e dell'efficacia del processo di attestazione delle asserzioni ambientali esplicite attraverso:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • le informazioni di ritorno da parte degli stakeholders; • <u>indicatori prestazionali dedicati</u> (n. di reclami presentati e gestiti, sanzioni, ecc.); • l'inserimento della verifica del processo di attestazione delle asserzioni ambientali nell'<u>auditing interno;</u> ○ <u>il riesame della Direzione.</u>

3.5 LA DIRETTIVA (UE) 2022/2464 SULLA RENDICONTAZIONE SOCIETARIA DI SOSTENIBILITÀ (*CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE – CSRD*)

La *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD – 2022/2464/EU) riesamina la Direttiva 2014/95/UE sulle “informazioni di carattere non finanziario” e stabilisce la comunicazione di “informazioni sulla sostenibilità”. La Direttiva 2014/95/UE aveva introdotto l’obbligo per determinate tipologie di imprese e per gruppi di grandi dimensioni di comunicare almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. La CSRD obbliga le imprese a rendicontare in merito alla maniera con la quale affrontano i problemi sociali e ambientali, e a come supportano la realizzazione del *Green Deal* e dell’Accordo di Parigi. Inoltre, la nuova norma impegna le imprese a elaborare una rendicontazione sull’utilizzo del capitale naturale europeo, e a gestire adeguatamente i rischi ambientali e le opportunità di mitigazione, contribuendo a trasformare l’UE in un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, e che entro il 2050 non avrà emissioni nette di gas a effetto serra.

Le novità introdotte dalla CSRD mirano a divulgare informazioni societarie di qualità elevata, pertinenti, sufficienti, rilevanti, comparabili, attendibili su tutte le principali questioni attinenti alla sostenibilità, agli impatti, ai rischi e alle opportunità, colmando il divario tra le esigenze di informazione degli utenti e le informazioni disponibili, e permettendo così ai portatori di interessi - ivi compresi gli attori della società civile, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti dei lavoratori - di avviare un dialogo con le imprese sulla sostenibilità.

Conseguentemente, nelle intenzioni del legislatore europeo, la rendicontazione di sostenibilità raggiungerà utenti diversi: dagli investitori, che desiderano comprendere meglio i rischi e le opportunità che le questioni di sostenibilità presentano per i loro investimenti e l’impatto di tali investimenti sulle persone e sull’ambiente, agli attori della società civile, tra cui organizzazioni non governative e parti sociali, che si aspettano che le imprese siano maggiormente responsabili del loro impatto sulle persone e sull’ambiente, passando per i singoli cittadini, risparmiatori e consumatori, i partner commerciali e i clienti, che potrebbero basarsi sulle informazioni sulla sostenibilità per comprendere, e all’occorrenza, comunicare, i propri rischi e impatti in termini di sostenibilità lungo tutte le proprie catene del valore, i responsabili politici e le agenzie per l’ambiente.

La CSRD sancisce la sua applicazione come segue:

Tabella 3: tempistiche di attuazione della CSRD per le imprese

Dal 2025 (anno fiscale 2024)	Le imprese attualmente soggette alla direttiva NFRD: imprese quotate, banche e assicurazioni che abbiano avuto in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti > 500 e che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali: <ul style="list-style-type: none">• 20 milioni di euro di stato patrimoniale• 40 milioni di euro di ricavi netti
Dal 2026 (anno fiscale 2025)	Le grandi imprese non quotate che, alla data di chiusura del bilancio, anche su base consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali: <ul style="list-style-type: none">• > 250 dipendenti• 20 milioni di euro di stato patrimoniale• 40 milioni di euro di ricavi netti
Dal 2027 (anno fiscale 2026)	Le piccole e medie imprese quotate (escluse le microimprese), gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le imprese di assicurazioni dipendenti da un Gruppo
Dal 2029 (anno fiscale 2028)	Le imprese e figlie succursali con capogruppo extra-UE, per le quali la capogruppo abbia generato in UE ricavi netti superiori a 150 milioni di euro per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi e almeno: <ul style="list-style-type: none">• un'impresa figlia soddisfi i requisiti dimensionali della CSRD o• una succursale abbia generato ricavi netti superiori a 40 milioni di euro nell'esercizio precedente

Risulta tuttavia necessario precisare che il 22 dicembre 2023 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, la **Direttiva Delegata (UE) 2023/2775** della Commissione che modifica la c.d. Direttiva Bilanci (Direttiva 2013/34/UE) adeguando i criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni.

Le modifiche introdotte da tale Direttiva avranno un effetto anche sul nuovo quadro di rendicontazione della sostenibilità nell'UE, nello specifico sulle società che rientreranno nell'ambito di applicazione della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) già a partire dall'esercizio 2025. Infatti, alla luce di tali modifiche,

saranno soggette all'obbligo di rendicontazione di sostenibilità (per gli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025) le imprese con almeno due requisiti tra:

- 250 addetti (non modificato) e/o
- ricavi maggiori di euro 50 milioni (in precedenza 40) e/o
- stato patrimoniale superiore a euro 25 milioni (in precedenza 20).

La rendicontazione di sostenibilità deve principalmente:

- comunicare le informazioni necessarie alla comprensione **dell'impatto delle attività dell'impresa sugli aspetti ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva** (si veda la tabella successiva);
- riferire sia in merito all'impatto delle attività dell'impresa sulle persone e sull'ambiente, sia riguardo al modo in cui le questioni di sostenibilità incidono sull'impresa, secondo la **prospettiva della "doppia rilevanza"**;
- applicare **procedure di dovuta diligenza** per individuare, monitorare, prevenire, mitigare, rimediare o porre fine ai principali impatti negativi, effettivi e potenziali. Un impatto negativo, effettivo o potenziale, è considerato principale quando rientra tra i maggiori impatti legati alle attività di un'impresa sulla base dei seguenti criteri: la gravità dell'impatto sulle persone o sull'ambiente; il numero di persone che sono o potrebbero essere interessate dall'impatto, oppure l'entità del danno arrecato all'ambiente; e la facilità con cui è possibile rimediare al danno, riportando l'ambiente o le persone interessate allo stato originario;
- comunicare **informazioni relative alla strategia aziendale, le politiche dell'impresa sulla sostenibilità**, agli obiettivi temporalmente definiti e ai progressi compiuti verso la loro realizzazione, ai piani di attuazione e alle azioni e ai relativi piani finanziari e di investimento, e agli indicatori fondamentali di prestazione;
- tenere conto delle prospettive temporali a breve, medio e lungo termine;
- includere informazioni prospettiche e retrospettive di tipo sia qualitativo sia quantitativo;
- contenere informazioni riguardanti **l'intera catena del valore dell'impresa**;
- conformarsi all'articolo 8 del Regolamento (UE) 2020/852³³ sulla **Tassonomia delle attività economiche eco-compatibili**;
- includere riferimenti agli importi registrati nei bilanci d'esercizio annuali e ad altre informazioni nella relazione sulla gestione;

³³ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088.

- essere **sottoposta a verifica (assurance)**, fino a raggiungere un livello di ragionevole sicurezza sulla conformità della rendicontazione.

Il 31 luglio 2023, sono stati adottati mediante atto delegato i principi di rendicontazione di sostenibilità che le imprese di tutti i settori devono comunicare. A seguire, la Commissione Europea dovrebbe adottare mediante atti delegati una seconda serie di principi, i principi di rendicontazione di sostenibilità settoriali, specificando le informazioni complementari che le imprese dovrebbero comunicare in merito alle questioni di sostenibilità specificamente attinenti al settore di attività.

Tabella 4: Principi di rendicontazione di sostenibilità trasversali alle imprese di tutti i settori

Informazioni	Descrizione	Principi e quadri di riferimento esistenti
Fattori ambientali	<ul style="list-style-type: none"> • mitigazione a • adattamento ai cambiamenti climatici; • risorse idriche e marine; • uso delle risorse ed economia circolare; • inquinamento; • biodiversità ed ecosistemi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Global Reporting Initiative (GRI) • Sustainability Accounting Standards Board (SASB) • International Integrated Reporting Council (IIRC) • International Accounting Standards Board (IASB) • International Sustainability Standards Board (ISSB)
Fattori sociali e in materia di diritti umani	<ul style="list-style-type: none"> • parità di trattamento e pari opportunità per tutti, comprese la parità di genere e la parità di retribuzione; formazione e sviluppo delle competenze, occupazione, inclusione delle persone con disabilità e misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro; • condizioni di lavoro, compresi l'occupazione sicura, orario di lavoro e salari adeguati; dialogo sociale, libertà di associazione, diritti di 	<ul style="list-style-type: none"> • Task Force on Climate-Related Financial Information (TCFD) • Carbon Disclosure Standards Board (CDSB) • CDP (Carbon Disclosure Project) • Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani • Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali • Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile e gli orientamenti settoriali

	<p>informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, equilibrio tra vita professionale e vita privata, salute e sicurezza;</p> <ul style="list-style-type: none"> • rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, delle norme e dei principi democratici stabiliti dalle Nazioni Unite. 	<p>correlati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Global Compact • Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) • Norma ISO 26000 sulla responsabilità sociale e i principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite
<p>Fattori di governance</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa; • caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio dell'impresa, in relazione alla rendicontazione di sostenibilità e al processo decisionale; • etica aziendale e cultura d'impresa, compresi la lotta contro la corruzione attiva e passiva, protezione degli informatori e benessere degli animali; • attività e impegni dell'impresa nell'esercizio della sua influenza politica, compresa l'attività di lobbying; • gestione e qualità dei rapporti con clienti, fornitori e comunità interessate dalle attività dell'impresa. 	

3.5.1 Il ruolo dei SGA nel recepimento della CSRD

Nel capitolo precedente abbiamo osservato come la comunicazione di informazioni pertinenti, comparabili e affidabili sulle prestazioni ambientali e su quelle dei propri prodotti e servizi sia una condizione essenziale ai fini dell'adozione ed implementazione di SGA certificati.

In particolare, all'epoca dell'emissione della versione 2015 attualmente in vigore, la norma ISO 14001 si è fatta promotrice di un approccio, in relazione ai requisiti di comunicazione interna ed esterna delle imprese, particolarmente innovativo nel panorama delle norme volontarie. Anche rispetto alle prescrizioni del Regolamento EMAS³⁴, lo standard ISO ha inteso porre l'asticella su livelli più ambiziosi se consideriamo che per la Dichiarazione Ambientale (DA) EMAS non è previsto esplicitamente, come per la ISO, che il processo di comunicazione sia alimentato dall'Analisi del Contesto e dei fabbisogni e aspettative delle parti interessate né un conseguente processo strutturato di pianificazione strategica *ex ante* e attuazione conseguente dei flussi di comunicazione dell'organizzazione. Pur con tali limitazioni, tuttavia, se guardiamo al potenziale comunicativo insito in EMAS, si può asserire che il processo delineato dal Regolamento ha messo a disposizione delle imprese uno strumento funzionale alla divulgazione di informazioni e dati ambientali credibili e trasparenti in quanto convalidati da un verificatore ambientale accreditato. Le già citate nuove *Linee Guida EMAS per l'utente (2023)* hanno inteso sottolineare proprio questo aspetto quando affermano che *“La dichiarazione ambientale di EMAS e le informazioni generate all'interno di un sistema di gestione ambientale possono anche fungere da input primari per la comunicazione sulla sostenibilità. EMAS può essere utilizzato per soddisfare le norme di comunicazione volontaria, come quelle della Global Reporting Initiative, o le prescrizioni giuridiche, come quelle della Direttiva europea relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità.”*³⁵

Nondimeno, come per i requisiti relativi alla considerazione del ciclo di vita e della catena del valore, se guardiamo all'esperienza in termini di recepimento e attuazione da parte delle imprese delle indicazioni fornite dalle due norme, emerge come non sia stato pienamente colto il potenziale offerto dai SGA per gestire il flusso della comunicazione con gli stakeholder in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda EMAS, ad esempio, le imprese hanno, nella maggior parte dei casi, provveduto ad elaborare Dichiarazioni Ambientali (DA) di taglio meramente tecnico, volte ad ottemperare al requisito previsto dal Regolamento, e non realmente fruibili dalla vasta e differenziata platea dei portatori di interesse. Parimenti, anche le evidenze relative all'implementazione della ISO 14001 mostrano come raramente le imprese certificate abbiano fatto leva sul SGA per strutturare e governare i processi

³⁴ Allegato IV come modificato dal Regolamento (UE) 2018/2026.

³⁵ Decisione (EU) 2023/2463 della Commissione del 3 novembre 2023. Cap. 5 - Sinergie con altre normative e altri strumenti volontari.

di comunicazione e interazione con gli stakeholders nell'ottica strategica ed integrata di gestione della sostenibilità ambientale e del rischio per l'impresa.

Eppure, l'approccio innovativo introdotto dalla ISO mirava a proporre un potenziale strumento di supporto per le imprese, delle evoluzioni della normativa comunitaria sul fronte della trasparenza e della rendicontazione (*disclosure*) aziendale in tema di sostenibilità ambientale (oltre che sociale, economica e di governance). Difatti, in quel periodo il diritto europeo vedeva l'entrata in vigore della cosiddetta *Non Financial Reporting Directive - NFRD (Direttiva sulla dichiarazione non finanziaria)*³⁶ - atto legislativo europeo precursore della CSRD, la quale lo abroga - e del relativo obbligo, per le aziende quotate con più di 500 dipendenti o considerate di interesse nazionale³⁷ di rendicontare pubblicamente (già dall'esercizio 2016 con dati comparabili al 2015) in merito alle proprie politiche ed iniziative e ai risultati conseguiti sui temi della sostenibilità ambientale (e ad altri temi quali la cura dei dipendenti, la relazione con i fornitori, l'etica del business, etc.).

Rafforzando l'approccio della NFRD, la nuova CSRD parte dal presupposto che siano *in primis* le imprese stesse a trarre il maggior beneficio da una rendicontazione di sostenibilità di tipo sistemico e di elevata qualità, permettendo loro - con l'approccio tipico dei Sistemi di Gestione - di pianificare, attuare, monitorare e costantemente riesaminare i processi, i controlli e le procedure di governance.

Sulla base di tali considerazioni si propongono di seguito spunti operativi di riflessione rispetto al ruolo che i SGA possono svolgere ai fini del recepimento degli obblighi proposti dalla Direttiva in esame.

³⁶ Direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.

³⁷ La Direttiva 2014/95/UE è stata recepita nell'ordinamento italiano attraverso il Decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 in materia di «comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi imprese».

Schema 5: Indicazione degli elementi del SGA utili al recepimento della CSRD

Elemento del SGA (ISO High Level Structure)	Requisiti di rendicontazione di sostenibilità
4. Contesto dell'organizzazione	<p>Implementazione e/o aggiornamento dell'<u>Analisi del Contesto</u> per identificare i temi ambientali materiali per l'azienda per la definizione di strategie, politiche e azioni di sostenibilità.</p> <p>Implementazione del principio della doppia materialità, ossia della rilevanza dei temi sia in termini di impatto sull'ambiente sia in termini di ricadute finanziarie per l'azienda.</p> <p>Focus specifico sui temi materiali per la catena del valore ai fini del processo di <i>due diligence</i>.</p>
	<p>Identificazione degli stakeholder legati ai temi materiali al fine di prenderne in considerazione le istanze e le aspettative in termini di strategie, politiche, obiettivi, azioni e rendicontazione.</p> <p>Focus specifico sugli attori lungo la catena del valore da includere nella strutturazione del processo di <i>due diligence</i>.</p>
	<p><u>Ampliamento del campo di applicazione del SGA</u> con l'obiettivo di includere gli impatti ambientali negativi e positivi, compresi quelli sulla la catena del valore, e gli impatti finanziari che ne derivano per l'azienda e per il SGA.</p>
5. Leadership	<p>Integrazione nella Politica Ambientale di impegno a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • predisporre informative ambientali per la rendicontazione; • identificare e valutare gli impatti ambientali negativi e positivi e le ricadute finanziarie di questi sul SGA e sull'azienda; • adottare un approccio all'identificazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità di sostenibilità ambientale rivolto all'intera

	<p>catena del valore dell'impresa, compresi le attività, i prodotti e i servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adottare un processo di due diligence per individuare, monitorare, prevenire, mitigare, rimediare o porre fine ai principali impatti ambientali negativi, effettivi e potenziali - dell'intera catena del valore - porvi rimedio e identificare le modalità con cui affrontarli.
	<p>Formalizzazione della responsabilità della rendicontazione di sostenibilità ambientale ai vertici aziendali nonché <u>a funzioni e ruoli manageriali</u> e operativi chiave del SGA (HSE, responsabile ambiente, ecc) ai fini della prevenzione e gestione degli impatti.</p>
6. Pianificazione	<p>Modifica ed adeguamento del processo di identificazione e valutazione dei rischi e delle opportunità connessi agli aspetti/impatti ambientali al fine di adottare la prospettiva del ciclo di vita e della catena del valore nonché l'approccio della doppia materialità.</p>
6. Pianificazione	<p>Predisposizione, nell'ambito del SGA - <u>ad esempio tramite procedura o politica dedicata</u> - del <u>processo di due diligence ambientale</u>.</p>
6. Pianificazione	<p>Inserimento tra gli obiettivi formalizzati del SGA (es. Piani d'Azione o Piano di Miglioramento) di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>obiettivi ambientali misurabili</u> orientati ai risultati; • <u>traguardi o obiettivi intermedi</u>; • <u>azioni pianificate</u> per prevenire, mitigare e correggere gli impatti effettivi e potenziali; • <u>risorse</u> per affrontare i rischi e le opportunità, e raggiungere gli scopi e gli obiettivi ambientali.
7. Supporto	<p>Ampliare o adattare il processo esistente di predisposizione, tenuta e aggiornamento delle <u>informazioni documentate</u> (politiche, procedure,</p>

	<p>valutazione dei rischi, studi ambientali, ecc.) esistenti del SGA al fine di integrare il corpo documentale necessario al processo di rendicontazione sulla sostenibilità ambientali.</p>
	<p>Inserire, tra le iniziative di <u>formazione</u>, <u>sensibilizzazione</u> e <u>comunicazione</u> svolte nell'ambito del SGA, specifiche attività nei confronti dei dipendenti, dei fornitori, dei partner commerciali e, all'occorrenza, di tutti gli altri attori chiave della filiera.</p>
<p>8. Attività operative</p>	<p>Attuazione delle azioni ambientali pianificate per prevenire, mitigare e correggere gli impatti effettivi e potenziali.</p>
	<p>Attuazione del processo di due diligence.</p>
<p>9. Valutazione delle prestazioni</p> <p>10. Miglioramento continuo</p>	<p>Monitoraggio e valutazione costante dell'implementazione e dell'efficacia degli impegni, degli obiettivi e delle attività riguardanti le politiche, gli obiettivi e le azioni di sostenibilità ambientali da rendicontare attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>metriche</u> utilizzate per valutare le prestazioni e l'efficacia in relazione a un impatto, rischio o opportunità rilevante, e per monitorare l'efficacia delle azioni per gestire le questioni materiali di sostenibilità. Le metriche comprendono quelle definite negli <u>ESRS</u>, come pure metriche definite su base specifica per l'entità, siano esse tratte da altre fonti o sviluppate dall'impresa stessa; • <u>audit interni</u> sulle funzioni aziendali coinvolte ed <u>esterni</u> sui partner della catena del valore (es. fornitori); • <u>riesame della Direzione</u>.

4

Ulteriori interventi normativi comunitari

Seppur rappresentativi degli ambiti di maggior urgenza sul fronte della sostenibilità ambientale d'impresa, gli atti legislativi qui presentati non sono esaustivi dell'intera gamma delle questioni che sarebbe necessario affrontare per governare la complessità del processo di transizione ecologica dell'economia europea. Tra le iniziative non affrontate nel corso del presente lavoro, particolare rilievo ricoprono:

- la [Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030](#) (pubblicata il 20 maggio 2020) con misure volte ad affrontare i principali fattori che determinano la perdita di biodiversità (cambiamenti dell'uso del suolo e del mare, sfruttamento eccessivo delle risorse, cambiamenti climatici, inquinamento e specie esotiche invasive);
- la nuova [Strategia forestale dell'UE per il 2030](#) (pubblicata il 14 luglio 2021) con misure a sostegno delle catene del valore a deforestazione zero quali interventi imprescindibili a consentire alle foreste di continuare a svolgere le loro funzioni socioeconomiche e per garantire zone rurali dinamiche con popolazioni prospere.

Proteggere la biodiversità è essenziale non solo per il pianeta, ma anche per il sostentamento dell'intera economia europea e globale. Basti pensare che più di metà del PIL mondiale dipende dalle risorse naturali³⁸. Sistemi naturali in salute contribuiscono alla produzione dei cosiddetti “servizi ecosistemici” da cui benessere delle persone e sviluppo socioeconomico risultano essere strettamente dipendenti: depurazione delle acque, stoccaggio del carbonio, fertilizzazione del suolo, impollinazione, controllo biologico di specie dannose, rifornimento di materie prime e di biomasse, di ossigeno, protezione dal dissesto idrogeologico, solo per citarne alcuni.

Nell'ambito della Strategia dell'UE sulla biodiversità, il 22 giugno 2022 la Commissione ha adottato una [proposta di Regolamento sul ripristino della natura](#) (la c.d. *Nature Restoration Law*), che mira a ripristinare gli ecosistemi danneggiati e a riportare la natura in tutta Europa, dai terreni agricoli e dai mari alle foreste e agli

³⁸ *Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and Economy*, World Economic Forum. Nature 2020.

ambienti urbani. La normativa imporrebbe agli Stati membri di elaborare piani nazionali di ripristino per perseguire gli obiettivi, pur lasciando loro la flessibilità necessaria per tenere conto delle circostanze nazionali. Si tratterebbe delle prime norme in assoluto che si concentrano specificamente sulla ripresa della natura negli Stati Membri dell'UE.

Particolare rilievo ai fini della sostenibilità d'impresa risulta essere anche il nuovo Regolamento Deforestazione [Reg. (UE) 2023/1115]³⁹, pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 9 giugno 2023 e che abroga il Regolamento (UE) 995/2010, il cosiddetto "Regolamento Legno". Il nuovo Regolamento Deforestazione, entrato ufficialmente in vigore il 29 giugno 2023, mira a regolamentare l'immissione e la messa a disposizione sul mercato dell'Unione, nonché l'esportazione dall'Unione, di beni che "...contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno". Il Regolamento impone un divieto totale su tutte le merci e i prodotti pertinenti, a meno che non siano soddisfatte tre condizioni cumulative: (a) devono essere a deforestazione zero; (b) devono essere stati prodotti in conformità con la legislazione applicabile nel Paese di produzione; e (c) devono essere coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza (*due diligence*).

Infine, risulta qui necessario accennare ad un altro provvedimento comunitario particolarmente rilevante per le imprese europee: il **Regolamento (UE) 2023/956**, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 16 maggio 2023, che ha istituito il nuovo **Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM)**⁴⁰. Il CBAM è uno dei pilastri del *Fit for 55*, il pacchetto di azioni per il clima il cui obiettivo è arrivare, entro il 2030, alla riduzione delle emissioni dell'UE di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990. Il CBAM imporrà⁴¹ agli operatori economici dell'Unione Europea il pagamento di una tassa sul carbonio relativa alle importazioni di una lista di prodotti (ghisa, ferro e acciaio, cemento, concimi, alluminio, energia elettrica, idrogeno) provenienti da Paesi terzi in cui le normative relative all'abbattimento delle emissioni di gas serra risultino meno restrittive rispetto a quelle in vigore nell'UE. Scopo del CBAM è evitare che gli sforzi di riduzione delle emissioni portati avanti dall'UE siano compensati da un aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini, attraverso la delocalizzazione della produzione in Paesi con standard di politica climatica assai meno stringenti o da una crescita delle importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio.

³⁹ *Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.*

⁴⁰ *Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.*

⁴¹ *Il provvedimento si applica a partire dal 1° ottobre 2023 in forma transitoria fino al 31 dicembre 2025, per essere poi introdotto gradualmente dal 2026 al 2034.*

Le iniziative legislative appena citate sono portatrici di impatti di assoluto rilievo per le imprese europee con ricadute anche sulla capacità di far fronte agli altri tasselli del nuovo quadro di *compliance* delineato a livello europeo, soprattutto se guardiamo al tema centrale della catena del valore.

Basti pensare alla rilevanza che tali temi rivestono ai fini della prevenzione e controllo dell'inquinamento industriale su larga scala, dell'eco-progettazione dei prodotti, dei processi di *due diligence* di sostenibilità della *value chain* e, infine, di comunicazione trasparente verso gli stakeholders.

Conclusioni

Conclusioni

Oggi le imprese sono chiamate a svolgere un ruolo attivo e centrale nell'ambito delle politiche globali sulla sostenibilità, così come sancito dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, dagli Accordi di Parigi del 2015 fino ad arrivare alle più recenti politiche e iniziative legislative dell'Unione Europea.

Con particolare riferimento al contesto europeo, le istituzioni comunitarie hanno tracciato una traiettoria della transizione ecologica dell'economia continentale particolarmente ambiziosa, definendo obiettivi, approcci e strumenti che promettono di trasformare radicalmente il paradigma di produzione e consumo dell'Unione.

Seppur altamente sinergici tra loro, i fronti sui quali le imprese sono chiamate ad intervenire sono numerosi e variegati, dai vincoli più stringenti in ambito di prevenzione e controllo dell'inquinamento, all'uso più efficiente delle risorse; dai parametri vincolanti per la progettazione eco-sostenibile dei prodotti, all'approvvigionamento efficiente delle materie prime critiche; dai limiti imposti alle asserzioni ambientali fino alla presa in carico di nuovi e più estesi (riferiti a tutta la catena del valore) obblighi di rendicontazione verso gli stakeholders.

La strada verso l'adozione di modelli di business più sostenibili, circolari e trasparenti è chiaramente tracciata e il suo percorso ben definito e visibile per quelle aziende che devono o vogliono gestire i rischi e cogliere le opportunità competitive, d'innovazione, reputazionali e relazionali offerte dalla transizione ecologica.

Per le imprese, la complessità di tale sfida comporta inevitabilmente la necessità di comprendere il quadro d'insieme della sostenibilità ambientale (ma inevitabilmente anche sociale) rispetto alla propria organizzazione e di adottare una prospettiva sistemica ed organica alla definizione di strategie, politiche e piani d'azione. Per cogliere pienamente le potenzialità di tale approccio, le imprese necessitano di non cedere alla logica degli interventi sporadici senza "cabina di regia" ma di agganciare pienamente le questioni di sostenibilità al complesso di principi, meccanismi, regole e relazioni che disciplinano il governo d'impresa.

Il messaggio di fondo del presente lavoro è che la sostenibilità aziendale è innanzitutto una questione di *governance* e che, sebbene permangano diversi ambiti di incertezza rispetto ai modelli di governo d'impresa più idonei, oggi le imprese possono contare su strumenti e approcci consolidati in grado di agevolare in modo efficace l'integrazione degli aspetti ambientali e sociali nei processi decisionali.

Tra tali strumenti, i Sistemi di Gestione Ambientali (SGA) – ma in realtà dovremmo dire i Sistemi di Gestione nel loro complesso – sono in grado di fornire efficace sostegno all'introduzione di meccanismi di governo e autocontrollo dei processi aziendali.

Nel presente documento, abbiamo esplorato il modo in cui i SGA offrono alle imprese la possibilità, in accordo con le istanze del contesto e del quadro normativo di riferimento, di adottare un approccio sistemico fondato, da un lato, sull'adozione di strumenti volti a garantire lo stato di conformità a tutti i livelli aziendali e, dall'altro, di definire obiettivi strategici per la riduzione dei propri rischi e dei potenziali impatti organizzativi. L'adozione di SGA può facilitare, pertanto, l'attuazione di un approccio gestionale alle tematiche di sostenibilità ambientale di natura globale, olistica, coerente, integrata e improntata al miglioramento continuo.

Certo, il ruolo dei SGA quale efficace strumento per la *governance* della sostenibilità ambientale delle imprese è ancora oggi non del tutto esplorato e l'esperienza applicativa da parte delle stesse organizzazioni certificate mostra ampi margini di crescita in termini di piena comprensione del potenziale insito nella gestione sistemica e strutturata del rischio ambientale. Basti ricordare, ad esempio, la scarsa riconduzione sotto il coordinamento dei SGA dei processi *upstream* e *downstream* della propria catena del valore e, di conseguenza, della gestione delle relazioni esterne in una prospettiva di prevenzione e gestione dei rischi ambientali e sociali connessi.

Come le imprese europee risponderanno alle sfide epocali, ben delineate dal legislatore comunitario ed imposte dall'urgenza di affrontare la crisi ambientale e sociale, dipenderà soprattutto dalla capacità di abbracciare in maniera sistemica gli obiettivi di sviluppo sostenibile, integrandoli con i valori fondativi aziendali. Per le imprese che sapranno riorientare il proprio DNA coltivando una missione ed una visione di lungo termine della sostenibilità non ci sarà spazio per il *greenwashing*.

Il tempo stringe perché gli imminenti obblighi in ambito di comunicazione e rendicontazione sulla sostenibilità delle imprese rappresenteranno il punto di arrivo – mai definitivo – di un percorso di definizione e attuazione della strategia d'impresa sul piano della transizione ecologica. Dar conto dell'impegno verso la creazione di valore duraturo per gli stakeholder e per il pianeta non significa solo attestare l'adeguamento sul piano normativo, ma dimostrare il contributo effettivo alla realizzazione di un modello di produzione e consumo più attento all'ambiente e alle persone, in un processo di miglioramento continuo.

Allegato

Allegato

Allegato 1: correlazione tra le proposte di direttive e regolamenti UE con i Sistemi di gestione ambientale (Iso 14001 ed EMAS)



**Riferimenti
normativi
e bibliografici**

Riferimenti normativi e bibliografici

ASSOLOMBARDA (2015), ISO 14001:2015 – I Sistemi di Gestione Ambientale a un punto di svolta, Le novità della norma e le linee guida per l'applicazione dei nuovi requisiti, Dispensa n. 4/2015, a cura del Settore Competitività Territoriale, Ambiente ed Energia.

ASSOLOMBARDA (2013), Il Sistema di Gestione ISO 14001 ed EMAS nella prevenzione dei reati ambientali ex d.lgs. n. 231/2001, Dispense Assolombarda, Settore Territorio Ambiente Energia, maggio 2013.

ASSOLOMBARDA (2011), Linee guida per il Marketing e la Comunicazione Ambientale.

ASSOLOMBARDA (2009) “Linee guida per l'identificazione, la valutazione e la gestione degli Aspetti Ambientali Indiretti” (2009).

Comunicazione della Commissione COM/2023/166 final. Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite

Comunicazione della Commissione COM (2022) 156 final 2022/0104 (COD). Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti.

Comunicazione della Commissione COM (2022) 677 final. Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE.

Comunicazione della Commissione COM/2022/71 final. Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937.

Comunicazione della Commissione COM/2023/160 final. Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020.

Comunicazione della Commissione COM (2019) 640 final. “Il *Green Deal* europeo”. 11 dicembre 2019.

Comunicazione della Commissione COM (2020) 98 final dell'11 marzo 2020. Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare Per un'Europa più pulita e più competitiva.

Comunicazione della Commissione COM (2020) 696 final del 13 novembre 2020. Nuova agenda dei consumatori. Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile.

Comunicazione della Commissione COM (2023) 62 final del 1° febbraio 2023. Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette.

Decisione (EU) 2023/2463 della Commissione del 3 novembre 2023 relativa alla pubblicazione della guida per l'utente che illustra le misure necessarie per aderire al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell'UE a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le prime linee guida per l'utente sono state adottate con decisione 2013/131/UE della Commissione e sono state successivamente modificate dalle decisioni (UE) 2017/2285 e (UE) 2020/1802 della Commissione.

DIRETTIVA (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità

DIRETTIVA (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente.

DIRETTIVA (UE) 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

DIRETTIVA 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Documento di lavoro dei servizi della Commissione "*Evaluation of the Industrial Emissions Directive (IED)*"; (SWD (2020) 181 final).

Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, OECD (2023).

Moving towards a circular economy with EMAS. Best practices to implement circular economy strategies (with case study examples). European Commission 2017.

Organizzazione delle Nazioni Unite, "*Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework*" (2011).

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (COM (2022) 143 final).

REGOLAMENTO (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE.

REGOLAMENTO (UE) 2017/1505 della Commissione, del 28 agosto 2017, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (Testo rilevante ai fini del SEE).

REGOLAMENTO (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti.

REGOLAMENTO (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088.

REGOLAMENTO (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale.

REGOLAMENTO (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.

Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and Economy, World Economic Forum. Nature 2020.

UNI EN ISO 14001:2015, Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso.

UNI EN ISO 14004:2016, Sistemi di gestione ambientale - Linee guida generali per l'implementazione.

UNI EN ISO 14050:2020. Gestione ambientale – Vocabolario.

ISO 14063:2020. Gestione ambientale. Comunicazione ambientale. Linee guida ed esempi.

www.assolombarda.it
www.genioimpresa.it

